

Ordine del Giorno del 27/4/2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n° 25

del 27/4/2007

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE TRIENNALE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI
SUGLI AUTOBUS AZIENDALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

ALLEGATI:

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Responsabile dell'Unità Contratti e Appalti riferisce e propone quanto segue:

premesse che:

- ▶ con deliberazione n° 15 del 16.02.2007 (**all. 1**) fu autorizzato l'espletamento di una procedura aperta (ex art. 238 D.Lgs. n° 163/2006) per la locazione triennale degli spazi ad uso pubblicitario sugli autobus aziendali, con un valore contrattuale triennale presuntivo di € 300.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del canone più alto. Contestualmente si approvava il bando di gara per estratto, il capitolato d'onori e lo schema contrattuale da sottoscrivere;
- ▶ decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 12/04/2007), con nota prot. 6433/P del 12/04/2007 (**all. 2**) veniva nominata dal Presidente la Commissione di gara nelle persone del Direttore Generale, del Responsabile dell'Area Contratti e del Responsabile dell'Area Segreteria;
- ▶ alle ore 17.15 del 12/04/2007 si riuniva la predetta Commissione di gara e redigeva il verbale n° 64 (**all. 3**), dal quale si rileva che le ditte che entro il termine stabilito hanno presentato offerta sono: Pubbliefte Italia di Capurso (BA); Sangiorgio Pubblicità di Taranto; Pubblicità SAPI di Taranto; Quikon di Taranto;
- ▶ Dallo stesso verbale emerge quanto segue:
 - **offerta Pubbliefte Italia**: risulta ammessa al prosieguo della gara con riserva per aver sigillato il plico grande con ceralacca anziché con il previsto nastro adesivo trasparente. Analoga difformità è stata rilevata sulle due buste denominate "DOCUMENTAZIONE" ed "OFFERTA";
 - **offerta Pubblicità SAPI**: risulta esclusa dal prosieguo della gara per la mancanza della dichiarazione prevista al punto l- d) – 4) del capitolato – da rendersi con

DELIBERA

1)

2)

3)

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – dichiarazione relativa "all'accettazione incondizionata di tutte le condizioni di gara e di tutte le clausole riportate nello schema contrattuale";

- **offerta Quikon**: risulta essere stata ammessa inizialmente con riserva:
 - per la mancanza relativa all'apposizione di timbri sui lembi di chiusura del plico grande presentato;
 - per la mancanza dell'intestazione e dei timbri sui lembi di chiusura delle due buste denominate "DOCUMENTAZIONE" ed "OFFERTA".Successivamente è stata esclusa dalla gara per avere presentato la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" in luogo della richiesta "dichiarazione sostitutiva di certificazione" relativa alla regolare iscrizione alla CCIAA per attività affini all'oggetto della gara;
 - **offerta Sangiorgio Pubblicità**: nessun rilievo.
- ▶ A seguito delle predette decisioni, la commissione:
 - a. Procedeva all'apertura delle offerte relative alla società Sangiorgio e Pubbliefte dalle quali sono stati rilevati i seguenti importi:
 - Sangiorgio Pubblicità = canone di € 18.000,00/anno oltre IVA;
 - Pubbliefte Italia = canone di € 113.290,00/anno oltre IVA;
 - b. aggiudicava provvisoriamente, e con riserva, la gara alla ditta Pubbliefte Italia;
 - ▶ a seguito di quanto stabilito dalla commissione nella seduta del 12.4.2007, con nota prot. 6630 del 16/04/2007 (**all. 4**), è stata inoltrata richiesta di parere al legale convenzionato in ordine alle decisioni assunte dalla Commissione medesima riferite alle ammissioni con riserva ed alle esclusioni dalla gara;
 - ▶ con nota assunta al prot. 6637 del 16/04/2007 (**all. 5**) la ditta SAPI presentava proprie puntualizzazioni rispetto alle decisioni assunte dalla Commissione di gara, tendenti a dimostrare che l'omissione compiuta sulla dichiarazione prescritta potesse essere ritenuta "sanabile". Tale lettera è stata anch'essa trasmessa al legale aziendale, con nota prot. 6640 del 16/4/2007 (**all. 6**);
 - ▶ il parere del legale aziendale (assunto al prot. n° 7007 del 20/04/2007 – **all. 7**) conclude che:
 - a) Andava revocata l'esclusione dell'offerta presentata dalla Quikon;
 - b) Andava revocata, quindi, l'aggiudicazione con riserva a beneficio della soc. Pubbliefte;
 - c) Andava confermata l'esclusione dalla gara dell'offerta presentata dalla società SAPI.
 - ▶ Con nota prot. 7013 del 20/04/2007 (**all. 8**), indirizzata alle quattro società partecipanti, veniva convocata nuova seduta di gara per il giorno 24/04/2007 – ore 12.00.
 - ▶ Intanto la ditta SAPI con nota del 23/04/2007, assunta al prot. 7058 (**all. 9**), ha prodotto copia di una sentenza del TAR Piemonte (n° 1298 del 17/3/2007) dichiarando che tale pronunciamento era riconducibile per fattispecie analoga a quanto verificatosi nel corso della seduta del 12.4.2007. Con nota aziendale prot. 7210 del 24/04/2007 (**all. 10**) tale comunicazione è stata inoltrata all'Avv. Barberio per eventuali osservazioni rispetto ai lavori della Commissione di gara.

- Con verbale di gara n° 65 redatto nel corso della seduta del 24/04/2007 (**all. 11**), presenti i rappresentanti di tutte le ditte partecipanti, la Commissione di gara, sulla scorta di quanto reso noto dal legale aziendale:
- ha sciolto la riserva espressa rispetto all'offerta presentata dalla ditta Pubbliefte Italia;
 - ha riammesso alla gara l'offerta presentata dalla società Quikon;
 - ha confermato l'esclusione dalla gara dell'offerta presentata dalla ditta Pubblicità SAPI;
 - ha dato corso all'apertura della busta "OFFERTA" presentata dalla società Quikon;
 - ha riformulato come di seguito la graduatoria delle offerte pervenute:
 - 1 **PUBBLIEFFE ITALIA**: canone annuo € 113.290,00 oltre IVA;
 - 2 **QUIKON**: canone annuo € 81.360,00 oltre IVA;
 - 3 **SANGIORGIO Pubblicità**: canone annuo € 18.000,00 oltre IVA;
 - ha stabilito l'aggiudicazione provvisoria in favore della società Pubbliefte Italia di Capurso (BA), al canone annuo, oltre IVA, di € 113.290,00;
- il successivo parere legale richiesto in data 24.4.2006 è pervenuto in data 26.4.2007, prot. 7228 (**all. 12**). Detto parere informa che la fattispecie segnalata dalla società SAPI in data 23.4.2007 (TAR Piemonte) è diversa dalla causa di esclusione emersa a carico della società medesima nel corso della seduta del 12.4.2007.

Tanto premesso si propone:

- A. di prendere atto della documentazione esposta in narrativa;
- B. di aggiudicare in via definitiva la locazione triennale degli spazi pubblicitari sugli autobus aziendali in favore della società **PUBBLIEFFE ITALIA** di Capurso (BA), al canone annuo di € 113.290,00 oltre IVA.
- C. Di autorizzare i competenti uffici aziendali ad ogni adempimento connesso e conseguente.

Il Responsabile Unità Contratti _____

Il Direttore Tecnico _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto del rapporto istruttorio e fattolo proprio;
- Visti gli atti richiamati in narrativa;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

N° 25 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 25 del 27.04.2007

O G G E T T O

PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE TRIENNALE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS AZIENDALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemilasette, il giorno 27 (ventisette) del mese di Aprile, alle ore 16.15, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Tecnico e con il Responsabile dell'Unità Contratti e Appalti riferisce e propone quanto segue:

“premessato che:

- ▶ con deliberazione n° 15 del 16.02.2007 (**all. 1**) fu autorizzato l'espletamento di una procedura aperta (ex art. 238 D.Lgs. n° 163/2006) per la locazione triennale degli spazi ad uso pubblicitario sugli autobus aziendali, con un valore contrattuale triennale presuntivo di € 300.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del canone più alto. Contestualmente si approvava il bando di gara per estratto, il capitolato d'oneri e lo schema contrattuale da sottoscrivere;
- ▶ decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 12/04/2007), con nota prot. 6433/P del 12/04/2007 (**all. 2**) veniva nominata dal Presidente la Commissione di gara nelle persone del Direttore Generale, del Responsabile dell'Area Contratti e del Responsabile dell'Area Segreteria;
- ▶ alle ore 17.15 del 12/04/2007 si riuniva la predetta Commissione di gara e redigeva il verbale n° 64 (**all. 3**), dal quale si rileva che le ditte che entro il termine stabilito hanno presentato offerta sono: Pubbliefte Italia di Capurso (BA); Sangiorgio Pubblicità di Taranto; Pubblicità SAPI di Taranto; Quikon di Taranto.
- ▶ Dallo stesso verbale emerge quanto segue:

- **offerta Pubbliefte Italia**: risulta ammessa al prosieguo della gara con riserva per aver sigillato il plico grande con ceralacca anziché con il previsto nastro adesivo trasparente. Analoga difformità è stata rilevata sulle due buste denominate "DOCUMENTAZIONE" ed "OFFERTA";
- **offerta Pubblicità SAPI**: risulta esclusa dal prosieguo della gara per la mancanza della dichiarazione prevista al punto I- d) – 4) del capitolato – da rendersi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – dichiarazione relativa "*all'accettazione incondizionata di tutte le condizioni di gara e di tutte le clausole riportate nello schema contrattuale*";
- **offerta Quikon**: risulta essere stata ammessa inizialmente con riserva:
 - per la mancanza relativa all'apposizione di timbri sui lembi di chiusura del plico grande presentato;
 - per la mancanza dell'intestazione e dei timbri sui lembi di chiusura delle due buste denominate "DOCUMENTAZIONE" ed "OFFERTA".

Successivamente è stata esclusa dalla gara per avere presentato la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" in luogo della richiesta "dichiarazione sostitutiva di certificazione" relativa alla regolare iscrizione alla CCIAA per attività affini all'oggetto della gara;

- **offerta Sangiorgio Pubblicità**: nessun rilievo.

- ▶ A seguito delle predette decisioni, la commissione:
 - a. Procedeva all'apertura delle offerte relative alla società Sangiorgio e Pubbliefte dalle quali sono stati rilevati i seguenti importi:
 - Sangiorgio Pubblicità = canone di € 18.000,00/anno oltre IVA;
 - Pubbliefte Italia = canone di € 113.290,00/anno oltre IVA;
 - b. aggiudicava provvisoriamente, e con riserva, la gara alla ditta Pubbliefte Italia;

- ▶ a seguito di quanto stabilito dalla commissione nella seduta del 12.4.2007, con nota prot. 6630 del 16/04/2007 (**all. 4**), è stata inoltrata richiesta di parere al legale convenzionato in ordine alle decisioni assunte dalla Commissione medesima riferite alle ammissioni con riserva ed alle esclusioni dalla gara;
- ▶ con nota assunta al prot. 6637 del 16/04/2007 (**all. 5**) la ditta SAPI presentava proprie puntualizzazioni rispetto alle decisioni assunte dalla Commissione di gara, tendenti a dimostrare che l'omissione compiuta sulla dichiarazione prescritta potesse essere ritenuta "sanabile". Tale lettera è stata anch'essa trasmessa al legale aziendale, con nota prot. 6640 del 16/4/2007 (**all. 6**);
- ▶ il parere del legale aziendale (assunto al prot. n° 7007 del 20/04/2007 – **all. 7**) conclude che:
 - a) Andava revocata l'esclusione dell'offerta presentata dalla Quikon;
 - b) Andava revocata, quindi, l'aggiudicazione con riserva a beneficio della soc. Pubbliefte;
 - c) Andava confermata l'esclusione dalla gara dell'offerta presentata dalla società SAPI.
- ▶ Con nota prot. 7013 del 20/04/2007 (**all. 8**), indirizzata alle quattro società partecipanti, veniva convocata nuova seduta di gara per il giorno 24/04/2007 – ore 12.00.
- ▶ Intanto la ditta SAPI con nota del 23/04/2007, assunta al prot. 7058 (**all. 9**), ha prodotto copia di una sentenza del TAR Piemonte (n° 1298 del 17/3/2007) dichiarando che tale pronunciamento era riconducibile per fattispecie analoga a quanto verificatosi nel corso della seduta del 12.4.2007. Con nota aziendale prot. 7210 del 24/04/2007 (**all. 10**) tale comunicazione è stata inoltrata all'Avv. Barberio per eventuali osservazioni rispetto ai lavori della Commissione di gara.
- ▶ Con verbale di gara n° 65 redatto nel corso della seduta del 24/04/2007 (**all. 11**), presenti i rappresentanti di tutte le ditte partecipanti, la Commissione di gara, sulla scorta di quanto reso noto dal legale aziendale:
 - ha sciolto la riserva espressa rispetto all'offerta presentata dalla ditta Pubbliefte Italia;
 - ha riammesso alla gara l'offerta presentata dalla società Quikon;
 - ha confermato l'esclusione dalla gara dell'offerta presentata dalla ditta Pubblicità SAPI;
 - ha dato corso all'apertura della busta "OFFERTA" presentata dalla società Quikon;
 - ha riformulato come di seguito la graduatoria delle offerte pervenute:
 - 1** PUBBLIEFFE ITALIA: canone annuo € 113.290,00 oltre IVA;
 - 2** QUIKON: canone annuo € 81.360,00 oltre IVA;
 - 3** SANGIORGIO Pubblicità: canone annuo € 18.000,00 oltre IVA;
 - ha stabilito l'aggiudicazione provvisoria in favore della società Pubbliefte Italia di Capurso (BA), al canone annuo, oltre IVA, di € 113.290,00;
- ▶ il successivo parere legale richiesto in data 24.4.2006 è pervenuto in data 26.4.2007, prot. 7228 (**all. 12**). Detto parere informa che la fattispecie segnalata dalla società SAPI in data 23.4.2007 (TAR Piemonte) è diversa dalla causa di esclusione emersa a carico della società medesima nel corso della seduta del 12.4.2007.

Tanto premesso si propone:

A. di prendere atto della documentazione esposta in narrativa;

B. di aggiudicare in via definitiva la locazione triennale degli spazi pubblicitari sugli autobus aziendali in favore della società PUBBLIEFFE ITALIA di Capurso (BA), al canone annuo di € 113.290,00 oltre IVA.

C. Di autorizzare i competenti uffici aziendali ad ogni adempimento connesso e conseguente”.

Firmato Il Responsabile Unità Contratti – Dott. Bruno Ancarola

Firmato Il Direttore Tecnico – Dott. Cosimo Rochira

Firmato - Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto del rapporto istruttorio e fattolo proprio;
- Visti gli atti richiamati in narrativa;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della documentazione esposta in narrativa.
- 2) Di aggiudicare in via definitiva la locazione triennale degli spazi pubblicitari sugli autobus aziendali in favore della società PUBBLIEFFE ITALIA di Capurso (BA), al canone annuo di € 113.290,00 oltre IVA.
- 3) Di autorizzare i competenti uffici aziendali ad ogni adempimento connesso e conseguente.

l.c.s.

MR

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello

N° 15 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 15 del 16.02.2007

O G G E T T O

PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE TRIENNALE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS AZIENDALI: AUTORIZZAZIONE.

L'anno duemilasette, il giorno 16 (sedici) del mese di Febbraio, alle ore 16.20, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con determina del Presidente n. 15 del 06/12/2006 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta sopra soglia europea per la locazione triennale degli spazi utilizzabili ad uso pubblicitario sugli autobus aziendali con un canone annuale a base d'asta di € 180.000,00 oltre IVA;
- l'Area Contratti ed Acquisti ha provveduto ad effettuare tutte le pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 sia per il bando di gara integrale che per il relativo capitolato d'oneri;
- entro il termine del 05/02/2006, previsto per la ricezione delle istanze, non è pervenuta alcuna offerta così come notificato dal responsabile dell'Area Segreteria con nota prot. 2188 del 05/02/2007;
- la mancata partecipazione alla gara può essere attribuita principalmente al canone annuale a base d'asta troppo alto rispetto alle potenzialità pubblicitarie dell'area di Taranto e/o a requisiti tecnico/economici eccessivamente selettivi soprattutto per aziende locali di gestione di spazi pubblicitari.
- si rende , pertanto, opportuno procedere a nuova procedura di gara aperta, sottosoglia europea, senza previsione di un canone minimo a base d'asta, con un importo contrattuale presuntivo triennale di complessivi € 300.000,00 e con criteri tecnico/economici di valutazione delle ditte partecipanti meno selettivi ;
- l'Area Contratti ed Acquisti ha predisposto nuova bozza di capitolato d'oneri (**allegato 1**), contenente il prospetto – offerta e lo schema contrattuale da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria, riportante le modifiche sopra proposte;
- l'Area Contratti ed Acquisti ha predisposto, altresì, bando di gara per estratto (**allegato 2**) da pubblicare, ai sensi dell'art. 124, comma 5 del D. lgs. n. 163/06, sulla G.U.R.I. e sui previsti siti informatici, nonché, per una maggiore pubblicità sul mercato nazionale e locale, sulla gazzetta quotidiana "Aste ed Appalti pubblici" e su un quotidiano a tiratura regionale.

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare la indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. lgs. n. 163/2006, per la locazione triennale degli spazi ad uso pubblicitario sugli autobus aziendali, con un valore contrattuale triennale presuntivo di € 300.000,00 oltre IVA, da aggiudicare con il criterio del canone più alto ;
- b. di approvare il bando di gara per estratto (ALL. 2) da pubblicare sulla G.U.R.I. e sui siti informatici previsti all'art. 124 del D. lgs n. 163/06 nonché sulla gazzetta "Aste ed Appalti pubblici" e sul quotidiano a diffusione regionale "la Gazzetta del Mezzogiorno";
- c. di approvare, altresì, il capitolato d'oneri (ALL. 1) riportante all'interno lo schema contrattuale da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria;
- d. di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente determina;
- e. di rinviare a successiva provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che sarà nominata dal Presidente, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte.

Firmato: Il Responsabile Area Contratti e Acquisti - Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di condividere il contenuto degli allegati 1 e 2
- visti lo Statuto dell'AMAT s.p.a. ed il Codice Civile;
- visto il D.Lgs. n° 163/2006

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1)** Di autorizzare l'indizione e successivo espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 163/2006, per la locazione triennale degli spazi ad uso pubblicitario sugli autobus aziendali, con un valore contrattuale triennale presuntivo di € 300.000,00 oltre IVA, da aggiudicare con il criterio del canone più alto.
- 2)** Di approvare il bando di gara per estratto (ALL. 2) da pubblicare sulla G.U.R.I. e sui siti informatici previsti all'art. 124 del D.Lgs n. 163/06 nonché sulla gazzetta "Aste ed Appalti pubblici" e sul quotidiano a diffusione regionale "la Gazzetta del Mezzogiorno".
- 3)** Di approvare, altresì, il capitolato d'oneri (ALL. 1) riportante, all'interno, lo schema contrattuale da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria.
- 4)** Di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti per ogni adempimento connesso e conseguente alla presente deliberazione.
- 5)** Di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata dal Presidente, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte.

l.c.s.

firmato: ***IL SEGRETARIO***
Dr. Cosimo Rochira

firmato: ***IL PRESIDENTE***
Ing. Giuseppe Casatello

Prot. n° 6433 /P

Taranto li 12 Aprile 2007

Al Direttore Generale
Ing. Giovanni Matichecchia

Al Responsabile Area Contratti
Dott. Bruno Ancarola

Al Responsabile Area Segreteria Generale
p.i. Cosimo Russo

e p.c. **All'Operatore Qualificato d'Ufficio**
Sig. Palmo Duggento

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LOCAZIONE TRIENNALE SPAZI PUBBLICITARI.
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

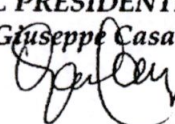
Le SS.LL. sono nominate componenti la Commissione di gara della procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n° 163/2006, per la locazione triennale degli spazi pubblicitari sugli autobus aziendali.

Il tutto in attuazione della deliberazione n° 15/2007.

L'Operatore Qualificato d'Ufficio, Palmo Duggento, che legge per conoscenza, svolgerà le funzioni di verbalizzante delle operazioni di gara della Commissione che si riunirà alle ore 16.00 dell'odierna giornata.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello



VERBALE DI GARA N° 64 DEL 12/04/07

OGGETTO: Gara n° AC / 2007- 011 per la locazione degli spazi pubblicitari sugli autobus aziendali.

In data odierna, alle ore 17:15, si è riunita la commissione, incaricata con nota prot. 6433/P del 12/04/07, per l'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, autorizzata con deliberazione CDA n° 15 del 16/02/07.

Sono presenti:

- Il direttore Ing. Giovanni MATICHECCHIA – Presidente.
- Il dott. Bruno ANCAROLA - Componente.
- Il sig. Mimmo RUSSO – Componente.

Svolge le funzioni di segretario il sig. Palmo DUGGENTO.

Per le ditte partecipanti è presente il sig. Maurizio PAPPOLLA in rappresentanza della QUIKON srl.

La commissione prende atto che a seguito di pubblicazione della gara ai sensi del D.lg. n° 163/06 sono pervenuti n° 4 plichi contenenti le offerte così come riportato nella nota prot. 6450 del 12/04/07 a firma del Responsabile della segreteria. Le offerte sono riferite alle seguenti ditte:

- PUBBLIEFFE ITALIA prot. 6434 del 12/04/07.
- SANGIORGIO PUBBLICITA' prot. 6435 del 12/04/07.
- PUBBLICITA' SAPI prot. 6436 del 12/04/07.
- QUIKON srl prot. 6437 del 12/04/07.

La commissione accerta che i 4 plichi sono pervenuti nel termine previsto.

La commissione osserva inoltre che i plichi delle ditte PUBBLICITA' SAPI e SANGIORGIO PUBBLICITA', oltre che chiusi ed integri, presentano sigillatura con nastro adesivo sui lembi, apposizione del timbro e firma del legale rappresentante. Per questa ragione vengono ammessi alla prosecuzione della gara.

Il plico fatto pervenire dalla società PUBBLIEFFE ITALIA, oltre che chiuso ed integro, presenta l'apposizione del timbro e la firma del rappresentante legale, ma risulta priva del nastro adesivo di chiusura (è però presente la sigillatura con ceralacca). Il

plico fatto pervenire dalla società QUIKON srl, oltre che chiuso ed integro, presenta la sigillatura con nastro adesivo e apposizione delle firme, mentre manca del timbro della società.

La commissione per queste due ultime offerte decide di ammetterle alla prosecuzione della gara con riserva.

La riserva sarà sciolta previa acquisizione del parere legale in merito all'anomalia riscontrata.

Si dà atto che alle ore 17:45 interviene ai lavori il prof. Angelo FIORE in rappresentanza della PUBBLICITA' SAPI.

Il prof. FIORE, preso atto dei lavori già svolti, dichiara che: non sono ammissibili i plichi presentati da QUIKON e PUBBLIEFFE.

La commissione decide di procedere all'apertura dei plichi con l'apertura della busta "documenti" e poter verificare la completezza e regolarità della documentazione presentata.

- offerta n° 1: ditta PUBBLIEFFE ITALIA.

La busta "documentazione" dell'offerta n° 1 presenta le stesse caratteristiche di sigillatura del plico più grande in quanto privo della sigillatura mediante nastro adesivo mentre è completa negli altri requisiti richiesti.

- offerta n° 2: SANGIORGIO PUBBLICITA'.

Il plico denominato "documentazione" presenta tutte le caratteristiche di chiusura previste per il plico più grande. La documentazione presentata è completa e regolare.

- offerta n° 3: PUBBLICITA' SAPI.

La busta denominata "documentazione" presenta tutti i requisiti di chiusura richiesti per il plico più grande.

La commissione accerta che la documentazione presentata per ciò che attiene la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" manca del punto 4, denominato: "di aver preso visione delle condizioni di gara, nonché di tutte le clausole riportate nello schema contrattuale allegato, e di accettarle tutte incondizionatamente". Il resto della documentazione è invece regolare.

A causa della mancanza della predetta, specifica dichiarazione, la commissione

all'unanimità decide di escludere dalla gara l'offerta presentata dalla società PUBBLICITA' SAPI.

Il rappresentante della PUBBLICITA' SAPI, dichiara che: "sul punto non è d'accordo in quanto non elemento sostanziale e comunque sanabile. Si riserva di produrre valida giurisprudenza".

In merito la commissione dichiara che in presenza di una giurisprudenza probante, la stessa sarà sottoposta al legale aziendale per il relativo parere.

- offerta n° 4: QUIKON srl.

La busta "documentazione" dell'offerta n° 4 presenta le stesse caratteristiche di sigillatura del plico più grande. Oltre alla mancanza del timbro la busta "documentazione" e la busta "offerta" non contengono la richiesta "intestazione". Anche per questa mancanza la commissione richiederà parere al legale aziendale. Per ciò che attiene alla documentazione, la commissione constata che in luogo della prevista "dichiarazione sostitutiva di certificazione" relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio è stata presentata una "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" sempre relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio. Il resto della documentazione è completa.

Per quanto rilevato, la commissione, all'unanimità, decide di escludere dalla gara l'offerta della ditta QUIKON srl.

Il rappresentante della QUIKON (sig. Maurizio Pappolla) dichiara che: "il contenuto dello scritto fa riferimento all'iscrizione alla Camera di Commercio". Dichiara: "di opporsi alla decisione".

La commissione a questo punto decide di aprire le buste denominate "offerta" relative alle due società rimaste in gara, SANGIORGIO PUBBLICITA' e PUBBLIEFFE ITALIA, quest'ultima ammessa con riserva.

Le offerte pervenute sono le seguenti:

- società SANGIORGIO: canone annuo offerto pari a € 18.000,00;
- PUBBLIEFFE ITALIA: canone annuo offerto pari a € 113.290,00_

La commissione constata che la migliore offerta presentata è quella della società PUBBLIEFFE, ad un canone annuo di € 113.290,00, cui la gara è provvisoriamente aggiudicata con riserva.



LIBRO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA

VERBALE DI GARA N° 64 DEL 12/04/07.

OGGETTO: GARA N° AC/2007 - 011 PER LA LOCAZIONE
DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS AZIENDALI.

In data odierna, alle ore 17:15, si è riunita la

Commissione, incaricata con nota prot. 6433/P del 12-4-07,
per l'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto
autorizzata con deliberazione CDA n° 15 del 16/02/07.

Sono presenti:

- Il Dottore ing. Giovanni MATICHECCIA - Presidente.
- Il Dott. Bruno ANCAROLA - Componente.
- Il Sig. Mimmo RUSSO - Componente.

Svolge le funzioni di segretario il Sig. Pello DUGGENTO.

Per le ditte partecipanti è presente il sig. Maurizio PAPPOLLA
in rappresentanza della QUIKON s.r.l.

La Commissione prende atto che a fronte a seguito di
pubblicazione della gara ai sensi del Dlg. n° 163/06 sono

presenti n° 4 plichi conferenti le offerte con come
 riportato nelle note prot. 6450 del 12-4-07 a firma del
 responsabile delle segreterie, le offerte sono riferite alle seguenti
 ditta:

- PUBBLICITA' ITALIA prot. 6434 del 12-4-07
 SANGIORGIO PUBBLICITA' prot. 6435 del 12-4-07
 PUBBLICITA' SAPI prot. 6436 del 12-4-07
 Quikon srl prot. 6437 del 12-4-07

Le Commissioni accertate che i 4 plichi sono pervenuti
 nel termine previsto.

La Commissione osserva inoltre che i plichi della ditta Pubblicità
 SAPI e SANGIORGIO PUBBLICITA', oltre che chini ed integri,
 presentavano anche alcuni elementi con note adesive, appostione
 del Timbro e firma del legale rappresentante. Per quanto riguarda
 l'elenco dei procedimenti delle gare,
 il plico fatto pervenire dalla Società Pubbliche Italia, oltre
 al chimo ed integro, presentava l'apposizione del Timbro e
 la firma del legale rappresentante. La nota priva del timbro
 aderiva al chimo ed integro, presentava la sigla SAPI
 in merito aderiva e appostione delle firme, mentre mancava
 del Timbro delle Segreterie.

LIBRO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
 S.p.A.



[Handwritten signature]

LIBRO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA

La commissione per queste due ultime offerte decide di rimetterle alla prosecuzione della gara con riserva.

La riserva ora scelta previa requisizione del parere legale in merito all'eventuale contestata.

Si dà atto che alle ore 17:45 interviene ai lavori il Prof. Angelo

FIORÉ in rappresentanza della pubblicità SAPI

Il prof. Fiore, preso atto dei lavori già svolti, ^{chiudendo da:} intende rimanere ammissibili i plichi presentati da Quokan e Pubblicheff.

La commissione per tanto decide di procedere all'apertura dei plichi ^{con} per verificare l'apertura della busta "DOCUMENTI" e poter verificare la completezza e regolarità della documentazione presentata.

• Offerta n° 1: Ditta PUBBLIEFFE ITALIA.

La busta "DOCUMENTAZIONE" dell'offerta n° 1 presenta le stesse caratteristiche di sigillatura del plico più grande quindi in quanto privo della sigillatura mediante nastro adesivo mentre è completo negli altri requisiti richiesti.

• Offerta n° 2: SANGIORGIO PUBBLICITA'.

Il plico denominato "DOCUMENTAZIONE" presenta tutte le caratteristiche di chiusura previste per il plico più grande. La documentazione presentata è completa e regolare.



LIBRO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA

- allegato n° 3: PUBBLICITA' SAPI.

La banca denominata "Documentazione" presentata per
di alcune richieste per il piano più grande.
La commissione accetta che la documentazione presentata per
ciò che attiene la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"
manca dal punto 4, denominato: "dover preso visione delle
condizioni di gara, nonché di tutte le domande riportate
nelle schede contrattuali allegato, e di accettare tutte le condizioni"

Il testo della documentazione è invece regolare.

I corsi della mancata delle predette, specifiche dichiarazioni,
e commissioni all' "unanimità" decise di escludere dalla gara
e l'offerta presentata dalle società pubbliche SAPI.

Il rappresentante della Pubblicità Sapi, dichiara che "ad oggi non
è di accordo in quanto non erano contrattuali e comunque

amabile. Si riserva di produrre valida documentazione."

In merito la commissione dichiara che in presenza di una
giustificazione probante, la stessa non potrà essere legittima
avendo per se relativo prova.

- allegato n° 4: QUIKON srl

La banca "Documentazione" dell'offerta n° 4 presentata la stessa
caratterizzata da irregolarità del piano più grande. Oltre alle
mancanze del testo la banca "Documentazione", la banca "offerta"
non contiene la richiesta "informazioni". Anche per questa mancanza



[Handwritten signature]

LIBRO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA

La Commissione richiederà parere al legale aziendale.
Esso che atteso alla documentazione, la Commissione costata
constata che in luogo della prevista "dichiarazione sostitutiva di
autenticazione" relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio
è stata presentata una "dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà" sempre relativa all'iscrizione alla
Camera di Commercio. Il resto della documentazione è completa.
A questo rilevato, la Commissione, all'unanimità, decide di
concludere della gara l'offerta della ditta Quokan srl.
Rappresentante della Quokan (sig. Massimo Pappalardo) dichiara che: "il
Titolare dello scritto recita espressamente fa riferimento all'iscrizione
alla Camera di Commercio". Dichiaro: "di oppormi alla decisione".
La Commissione a questo punto decide di aprire le buste
denominate "OFFERTA" relative alle due società invitate in
gara, SAN GIORGIO PUBBLICITA' e PUBBLIEFFE ITALIA, quest'ultima
nessa con riserva.

Offerte pervenute sono le seguenti:

Società San Giorgio: Canone annuo offerto pari a € 18.000,00;

Pubbliche Italia: Canone annuo offerto pari a € 113.290,00 -

Commissione constatata che ^{migliore} l'offerta presentata è quella della società
PUBBLIEFFE, ed un Canone annuo di € 113.290,00, cui la gara è
immediatamente aggiudicata con riserva.

4



Prot. n°: 6630

Taranto, lì 16.4.2007

CONSEGNA A MANO

Preg.mo
Avv. Roberto Barberio
TARANTO

Oggetto: richiesta parere.

L'azienda ha indetto una procedura aperta ai sensi del D. L.vo 163/2006 per la locazione degli spazi pubblicitari sugli autobus, per la durata di 3 anni. Le condizioni regolanti la gara, la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto sono riportati nel capitolato di gara, allegato in copia alla presente.

Ciò premesso in occasione della seduta di gara finalizzata a stabilire l'aggiudicazione provvisoria, la Commissione ha assunto le seguenti decisioni:

- A. **Offerta presentata dalla società Pubbliefte Italia**: sono state riscontrate le seguenti anomalie:
- a. Il plico grande pervenuto risulta mancante della sigillatura mediante nastro trasparente, sigillatura realizzata, invece, mediante apposizione di timbri di ceralacca. Decisione della Commissione: ammissione con riserva;
 - b. Busta "Documenti" ed "Offerta" mancanti del nastro adesivo trasparente di sigillatura, realizzata invece con timbri di ceralacca. Decisione della Commissione: ammissione con riserva;
- B. **Offerta presentata dalla società Quikon**: sono state riscontrate le seguenti anomalie:
- a. Il plico grande pervenuto risultava mancante sui lembi di chiusura del "timbro" della società (sui lembi è riportata la firma del responsabile della società). Decisione della Commissione: ammissione con riserva;
 - b. La busta "Documenti" ed "Offerta" mancanti del "timbro" sui lembi e della "intestazione" della società. Decisione della Commissione: ammissione con riserva;
 - c. In luogo del richiesto "Certificato di iscrizione" alla Camera di Commercio o della relativa "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" (art. 46 del DPR 445/2000) è stata presentata una "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" (art. 47 del DPR 445/2000), munita di fotocopia della patente di guida del

responsabile, copia non sottoscritta. Decisione della Commissione:
esclusione dalla gara;

- C. **Offerta presentata dalla società SAPI:** la documentazione presentata risultava mancante della dichiarazione di "aver preso visione delle condizioni di gara, nonché di tutte le clausole riportate nello schema contrattuale allegato, e di accettarle tutte incondizionatamente", riportata al n. 4 della richiesta "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", prevista al punto I - d) del capitolato. Decisione della Commissione: esclusione dalla gara.

Tanto premesso si chiede di conoscere un parere legale in merito a tutte le decisioni sopra riportate, assunte dalla Commissione di gara in data 12.4.2007, Commissione che in quella occasione ha aggiudicato la gara "con riserva" in favore della società Pubbliefte Italia.

Distinti Saluti

Il Direttore generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)



PUBBLICITÀ SAPI

74020 Lama Taranto - Via San Domenico, 29
Tel. 099.7770724 - Fax 099.7776308
e-mail: publisapi@tiscali.it

Ns. rif.:

Vs. rif.:

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prod. N. 6637
Del 16 APR. 2007
P - Presidente ☐
DG - Direttore Generale ☐
DA - Direttore Amministrativo ☐
DT - Direttore Tecnico ☐
US - Segreteria Generale ☐
UAG - Affari Gen./P.R./Sistemi ☐
UA - Acquisti/Contratti ☐
UC - Contabilità/Bilancio ☐
UE - Esercizio/Movimento ☐
UI - Informatica ☐
UP - Personale/Retribuzioni ☐
UT - Tecnico ☐
uf.PI - Prodotto Traffico ☐
uf.RG - Ragioneria/Economato ☐
STQ - Staff Qualità ☐

Spet.le Commissione di gara
"Locazione spazi pubblicitari
Sugli autobus aziendali"
Via C.Battisti, 657
74100 TARANTO

Oggetto: Puntualizzazione gara N.AC/2007-011

Il sottoscritto Angelo Fiore, nella sua qualità di legale rappresentante della Sapi S.r.l., con riferimento all'offerta dalla predetta società presentata per l'aggiudicazione della gara indetta dall'Amat S.p.A con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n.657, "gara N.AC/2007 - 011 per la locazione degli spazi pubblicitari sugli autobus aziendali", fa rilevare alla spettabile Commissione giudicatrice quanto segue.

Nella busta della Sapi S.r.l. contrassegnata con la scritta "documentazione", vi è anche, oltre tutta la documentazione richiesta, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 contenente le indicazioni di cui al punto d) della lettera A del capitolo d'oneri della predetta gara, eccezion fatta della dicitura "di aver preso visione delle condizioni di gara, nonché di tutte le clausole riportate nello schema contrattuale indicato e di accettarle tutte incondizionatamente".

Invero, tale omissione deve ritenersi "sanabile" e comunque non inficiante la validità della modalità di presentazione dell'offerta effettuata dalla Spi S.r.l. perché trattasi di mera "clausola di stile".

Tanto è vero che nel suddetto capitolato d'oneri al punto b) che disciplina "i patti e condizioni regolanti lo svolgimento della procedura di aggiudicazione ed il rapporto contrattuale", al punto B) punto 8 è dato leggere "la sola formulazione dell'offerta, secondo le modalità indicate dalla presente, comporta in caso di aggiudicazione la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente capitolato e relativi allegati, nessuna esclusa".

Ne deriva che la mera omissione prima esplicitata non può comportare alcuna esclusione dalla gara perché lo stesso capitolato d'oneri prevede che con la sola formulazione dell'offerta, la società accetta totalmente ed integralmente tutte le condizioni riportate nel capitolato stesso e nei relativi allegati.

Conseguentemente, il sottoscritto chiede a Codesta spettabile Commissione che la Sapi S.r.l. venga ammessa alla partecipazione alla gara suddetta e così venga valutata la propria "offerta" per l'eventuale aggiudicazione della gara stessa.

Inoltre fa rilevare che altre due società partecipanti alla gara e cioè la Quicon e la Publieffe, nonostante che le stesse non fossero in regola con le modalità di chiusura e sigillatura dell'apposito plico e della sovrapposizione di nastro adesivo trasparente, sono state ammesse "con riserva" per l'eventuale aggiudicazione della gara e tanto in dispregio di quanto previsto dal punto a) dell'eventuale aggiudicazione della gara.

Riserva, al'esito della valutazione della Commissione, ogni azione ed iniziativa giudiziale.

Lama, li 16 Aprile 2007

PUBBLICITÀ SAPI S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Prof. Angelo FIORE)

Prot. n°: 6640

Taranto, lì 16.4.2007

Preg.mo
Avv. Roberto Barberio
TARANTO

Oggetto: procedura aperta ai sensi del D. L.vo 163/2006 per la locazione degli spazi pubblicitari sugli autobus. Invio nota trasmessa dalla società concorrente SAPI di Taranto.

Facendo seguito al parere richiesto con nota n. 6630 del 16.4.2007, in uno alla presente si trasmette la lettera assunta al prot. 6637 del 16.4.2007, inviata dalla società SAPI di Taranto, riferita alla decisione di esclusione dalla gara della propria offerta, decisione assunta dalla Commissione di gara in data 12.4.2007

Il Direttore generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

7

Studio Associato Barberio
e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

00179 ROMA
Via Baronio n. 54/A - tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO 19 aprile 2007
C.so Italia n. 254 - tel. 099-7351536 - fax 099-7362875

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arancio
7007
20 APR. 2007
Del P. DG DA DT US UAG UA UC UE UP UT UPT UFRG STQ
- Presidente
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Segreteria Generale
- Affari Gen./P.R./Sistemi
- Acquisiti/Contratti
- Contabilità/Bilancio
- Esercizio/Movimento
- Informatica
- Personale/Ributazioni
- Trenico
- Prodotti Traffico
- Regionale/Economato
- Staff Qualità
AM-PLCS 20

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

Oggetto: Richiesta di parere (nota 16.04.07) su talune decisioni assunte dalla Commissione di gara per la locazione degli spazi pubblicitari sugli autobus aziendali

In riscontro alla Vs. richiesta in oggetto, rendo qui di seguito il mio parere sulle questioni sottoposte al mio esame, con specifico riferimento a talune decisioni assunte dalla Commissione di gara.

[A] - Offerta presentata dalla società Publieffe Italia -

Le "anomalie", contrassegnate dalle lettere a) e b) della nota 16.04, sono consistite, rispetto alle previsioni del capitolato, nell'utilizzazione della ceralacca in sostituzione del nastro trasparente previsto dal capitolato.

In effetti, stando al capitolato d'oneri, l'offerta avrebbe dovuto essere trasmessa all'Amat "pena esclusione dalla gara" mediante "apposito plico intestato, chiuso e sigillato con apposizione di timbro e firma del legale rappresentante e sovrapposizione di nastro adesivo trasparente". E' da escludere che l'integrità possa risultare minata per il solo fatto che il plico sia stato "chiuso e sigillato" con la ceralacca piuttosto che con il nastro adesivo. Tale modalità, invece, assecondando comunque le esigenze della gara e le prescrizioni finalizzate del capitolato, è sicuramente in grado di garantire (con probabile maggiore accentuazione) l'integrità del piego e, con essa, l'originalità, la segretezza e l'immodificabilità del suo contenuto.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto legittima la prescrizione del disciplinare di gara che, per "il confezionamento del plico esterno contenente le buste dell'offerta ed altri documenti, richiede a pena di esclusione che lo stesso plico sia sigillato con ceralacca, o nastro adesivo o altro modo equivalente e rechi a scavalco dei lembi di chiusura il timbro e la firma dell'offerente, in quanto rispondente a criteri di razionalità e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, siccome tesa a garantire le esigenze sostanziali di integrità e provenienza del

plico in vista della realizzazione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, nonché del rispetto dei principi della trasparenza dell'azione amministrativa e della "par condicio" tra i concorrenti (T.A.R. Lazio, sez. III, 19 maggio 2003, n. 4349)" [T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06 luglio 2005, n. 5497].

Tenuto conto che la ratio delle prescrizioni di gara è quella di garantire, oltre ogni ragionevole dubbio o interpretazione discrezionale, la genuinità e la paternità della domanda di partecipazione e della documentazione di riferimento, deve ritenersi che tale scopo, ben oltre ogni sterile discettazione sulla diversità dello strumento (ceralacca) adottato nella specie, sia stato pienamente raggiunto.

In ragione di tale risultato, nell'ammettere l'offerente alla gara, la Commissione non ha disapplicato (iniziativa estranea ai suoi poteri) la lex specialis. Ha osservato, piuttosto, i **criteri di razionalità e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite**, conformandosi appieno alla ratio ispiratrice della legge della gara ed alla *par condicio* dalla stessa perseguita, con precipuo riferimento alla segretezza dell'offerta e alla sua paternità.

* * *

[B] - Offerta presentata dalla società Quikon -

(a) Il rilievo di cui alla lettera a) della nota 16.04, risulta riferito alla mancanza del timbro "sui lembi di chiusura" del plico grande sui quali è stata apposta la sola firma del responsabile della società.

Seguendo il medesimo criterio di razionalità e proporzionalità adottato per l'offerta sub [A], l'esclusione trova sicuro ostacolo nei principi ispiratori del medesimo criterio in parola. Tanto perché la sottoscrizione, sebbene non accompagnata dal timbro, è pur sempre un adempimento in grado di garantire a sufficienza, anche da solo, la effettiva provenienza dell'offerta dal concorrente. Tant'è che la Commissione, senza minimamente dubitarne, la indica appartenere al "responsabile della società".

In ragione di quanto precede, la circostanza dedotta sembrerebbe del tutto innocua ed inidonea a pregiudicare la correttezza della gara, non risultando in alcun modo vulnerato (nemmeno astrattamente) l'interesse all'agevole, obiettivo ed immediato riscontro della integrità del plico e dell'impossibilità, seppur teorica, di una sua manomissione.

(b) L'ulteriore rilievo di cui alla lettera b) della nota 16.04, riferito alla busta "documenti" ed "offerta", poggia sulla mancanza del timbro "sui lembi" e della "intestazione" della società.

Non sembra, alla luce della richiesta di parere, che, al di là di tali omissioni, risultino essere stati omessi gli altri adempimenti previsti per tale specifica incombenza. Ciò induce a riconoscere prevalenza alle stesse condizioni poste a base della soluzione indicata per l'ipotesi sub (a).

(c) La "anomalia" di cui alla lettera c) della nota 16.04, infine, concerne una dichiarazione redatta ex art. 47, piuttosto che ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, e pervenuta "munita di fotocopia della patente di guida del responsabile, copia non sottoscritta".

Tal genere di scambio non assume rilievo ostativo ai fini della ulteriore partecipazione del concorrente alla gara. Infatti, *"vi è piena equiparazione normativa tra certificato e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000 quanto a valenza probatoria degli "stati, qualità personali e fatti", con la conseguenza che tutte le volte, come in una procedura concorsuale per l'affidamento di un appalto, in cui l'amministrazione richiede al privato una certificazione questi può legittimamente adempiere all'onere richiesto con la produzione della dichiarazione sostitutiva essendo le due tipologie documentali ordinariamente e normalmente interscambiabili"*. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 01 giugno 2005, n. 899.

Stando alle indicazioni contenute nella richiesta di parere, la dichiarazione in discorso sembra essere stata redatta conformemente alle norme di cui al DPR 445/2000 (per come previste dal D.L. n. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003), debitamente sottoscritta dal concorrente e, infine, presentata (art. 38 DPR 445/2000) unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'interessato (senza alcun bisogno di un'ulteriore sottoscrizione su tale copia).

* * *

[C] - Offerta presentata dalla società SAPI -

L'addebito posto a base della disposta esclusione risiede nella omessa dichiarazione di "aver preso visione delle condizioni di gara, nonché di tutte le clausole riportate nello schema contrattuale allegato, e di accettarle tutte incondizionatamente".

La doverosità della dichiarazione in tal senso riviene dal capitolato d'oneri [Lettera A (Modalità di presentazione dell'offerta) - I) lettera d) n.4)] che, al primo capoverso delle modalità di presentazione dell'offerta (lettera A), vincola esplicitamente a "pena di esclusione dalla gara" gli adempimenti descritti con riferimento alle buste (documentazione ed offerta), attraverso la cui consegna i concorrenti materializzano la propria partecipazione al procedimento.

Allorquando le prescrizioni di gara, come nel caso di specie, prevedano espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l'esclusione della partecipazione a sanzione della loro inosservanza, una clausola siffatta non può essere elusa né dai concorrenti, né dalla stessa amministrazione. Quest'ultima, infatti, al di fuori di ogni scelta discrezionale, resta vincolata, al pari dei concorrenti, al rispetto della normativa in parola, costituente *lex specialis* emanata sulla base di un giudizio "ex ante" sull'idoneità e sull'importanza delle singole clausole in vista delle finalità perseguite (così C.d.S., V, 17 dicembre 2001, n. 6250; C.d.S., IV, 11 luglio 2001, n. 3875).

Sotto tale profilo è senz'altro legittima l'esclusione dalla gara del concorrente che abbia ommesso di rendere la dichiarazione *"di aver preso visione delle condizioni di gara, nonché di tutte le clausole riportate nello schema contrattuale allegato, e di accettarle tutte incondizionatamente"*.

Invero la dichiarazione in parola – *"oltre a non influire sulla par condicio dei concorrenti, ed a non costituire, per la semplicità del suo contenuto, un reale aggravio del procedimento di gara - risponde ad un apprezzabile interesse dell'Amministrazione a che ciascun concorrente (e dunque non soltanto il futuro eventuale aggiudicatario) espliciti univocamente, ad ogni buon fine, la piena accettazione di tutte le previsioni rilevanti: sicché appare legittimo prevedere l'esclusione dell'aspirante il quale non abbia correttamente formato la stessa dichiarazione"* T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 05 ottobre 2002, n. 5983. Adempimento, questo, costituente un evidente stimolo alla conoscenza legale delle condizioni del contratto da parte del partecipante alla gara anche al fine di verificare tempestivamente la serietà della sua offerta e, nel contempo, di predisporre il momento dell'aggiudicazione.

Sulla scorta di quanto precede, l'omissione, nello specifico sanzionata come "vizio" afferente la partecipazione alla gara, non può trovare coerente ristoro nella valenza attribuita dal capitolato all'offerta alla lettera B) punto 8). Il riferimento in questione, infatti, prevede che *"la sola formulazione dell'offerta secondo le modalità indicate dalla presente, comporta in caso di aggiudicazione la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente capitolato e relativi allegati, nessuna esclusa"*. A tal riguardo, infatti, l'effetto in parola – fatto risalire alla formulazione dell'offerta – postula, non a caso, un adempimento *secondo le modalità indicate (ivi compresa quindi la dichiarazione di cui alla lettera d) n.4)*. Il capitolato, evitando di dar luogo ad un ultroneo rinnovo di adempimenti già compiuti, ha razionalmente prefigurato l'ultrattività delle dichiarazioni di accettazione (rese con l'offerta) al momento dell'aggiudicazione. E' evidente, però, che tale ultrattività non è ontologicamente configurabile in assenza del suo presupposto (originaria dichiarazione).

Non deve sfuggire, infatti, la differente funzione che la dichiarazione assume in rapporto ai due distinti momenti: da un lato, quello della partecipazione (aperta a tutti gli offerenti rispettosi

Della lex specialis) e, dall'altro, quello dell'aggiudicazione (ristretta al solo offerente risultato vincitore). La parificazione di tali due distinti momenti non sarebbe possibile senza rendere abnorme un effetto confermativo, conservativo o ultrattivo - attribuito dal capitolato all'offerta (rispettosa delle prescrizioni di gara) - ipotizzato a contraddittorio supporto di una dichiarazione della quale la società esclusa non può avvalersi (per non averla mai resa). Tra l'altro, nessuna aggiudicazione può avvenire a beneficio di chi abbia presentato un'offerta incompleta atteso che "l'offerta non sarà presa in considerazione qualora... non sia conforme alle prescrizioni del presente capitolato" (v. lettera B, punto B.2). Anche sotto tale profilo, come è evidente, non può operare l'effetto riservato dal capitolato (lettera B, punto B.8) laddove, come nel nostro caso, l'offerta, stante la sua non conformità, non è suscettibile di essere presa in considerazione.

La prescrizione in ordine alla dichiarazione di cui alla lettera d) n.4) risulta chiara e priva di ogni possibile ambiguità. Tant'è che tutti gli altri concorrenti l'hanno conformemente recepita ed osservata. Ciò sottrae spazio ad ogni ipotesi sanante riveniente da affidamento o interpretazione alternativa. Invero *"nella materia degli appalti, la considerazione dell'affidamento di un partecipante può rilevare, con finalità latamente "sananti", alla condizione imprescindibile che essa risulti compatibile con la preminente protezione dei valori primari della garanzia del pari trattamento dei concorrenti e della selezione competitiva tra gli stessi (competizione che, si noti bene, attiene anche all'attento esame ed alla corretta interpretazione della lex specialis), tal che il bilanciamento tra i differenti valori in gioco può risolversi a vantaggio dell'affidamento, qui inteso quale particolare declinazione del favor participationis, nelle sole ipotesi in cui esso poggi su di un atteggiamento psichico formatosi, appunto, "legittimamente". Detto altrimenti, il principio in rassegna può esclusivamente invocarsi nei casi in cui alla genesi dell'errore, di percezione o di comprensione della lex specialis, nel quale sia incorso il concorrente interessato abbia causalmente contribuito il comportamento contraddittorio o ambiguo tenuto dall'amministrazione aggiudicataria".* (Consiglio di Stato V[^] sezione n. 7140/04).

L'offerta, così come manchevolmente presentata, pertanto, giustifica appieno il provvedimento di esclusione adottato.

* * * * *

Alla stregua di quanto precede, suggerisco di adottare in autotutela i consequenziali provvedimenti.

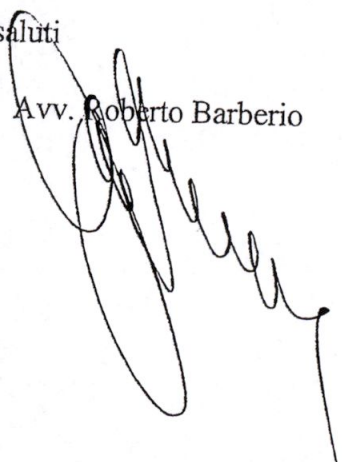
Studio Associato Barberio

E cioè: (a) revocare la esclusione della soc. Quikon; (b) revocare quindi l'aggiudicazione con riserva deliberata a beneficio della soc. Publilife; (c) convocare apposita seduta della Commissione per il prosieguo del procedimento, in contraddittorio tra i concorrenti.

* * *

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio



prot. 7013/DG

Taranto, lì 20/04/2007

Spett.li

Pubblicità SAPI s.r.l.
Via S. Domenico, 29
74020 LAMA – Taranto
Fax 099 7776308

SANGIORGIO pubblicità
C.da Baronìa
74027 SAN GIORGIO J.CO (TA)
Fax 099 5910220

QUIKON s.r.l.
Via De Cesare, 2
74100 TARANTO
Fax 099 4538053

PUBBLIEFFE ITALIA
Via Lenza, 24
70010 CAPURSO (BA)
Fax 080 4553806

Oggetto: convocazione seduta di gara per la locazione degli spazi pubblicitari sugli autobus AMAT s.p.a.

Con la presente si comunica che la Commissione preposta all'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto è convocata per il giorno 24/04/2007, alle ore 12,00, per il prosieguo dei lavori della seduta pubblica del 12/04/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichicchia)

Ns. rif.:

Vs. rif.:

Spett.le Commissione di gara
"Locazione spazi pubblicitari
Sugli autobus aziendali"
Via C. Battisti, 657
74100 T A R A N T O

Oggetto: Trasmissione sentenza TAR Piemonte sez. II 17/3/2007 n° 1298

Unitamente alla presente Vi trasmetto copia della sentenza del TAR Piemonte per fattispecie analoga a quanto verificatosi in corso di gara N.AC/2007-011 per la locazione degli spazi pubblicitari sugli autobus aziendali, svoltasi in data 12 Aprile 2007.

Con l'occasione porgo cordiali saluti.

Lama, li Aprile 2007

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 7058

Del 23 APR. 2007

P	-Presidente	☐
DG	-Direttore Generale	☒
DA	-Direttore Amministrativo	☐
DT	-Direttore Tecnico	☐
US	-Segreteria Generale	☐
UAG	-Affari Gen./P.R./Siistri	☐
UA	-Acquisti/Contratti	☒
UC	-Contabilità/Bilancio	☐
UE	-Esercizio/Movimento	☐
UI	-Informatica	☐
UP	-Personale/Ributuzioni	☐
UT	-Tecnico	☐
uf.PT	-Prodotti Traffico	☐
uf.RG	-Ragioneria/Economato	☐
STQ	-Staff Qualità	☐

PUBBLICITÀ SAPI S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Prof. Angelo FIORE)

Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte sez II 17/3/2007 n. 1298

**GARA D'APPALTO - LEX SPECIALIS - CLAUSOLE AMBIGUE - INCERTEZZA NELLA
COLLOCAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE NEL PLICO - INTERPRETAZIONE -
FAVOR PARTECIPATIONIS - AMMISSIBILITÀ**

La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che, sia pure nel solo caso di clausole ambigue della lex specialis di gara, l'Amministrazione possa dare alle clausole del bando, anche ove prevedano la sanzione dell'esclusione, un'interpretazione che conduca ad un'estensione della partecipazione alla gara (ex multis da ultimo Consiglio di Stato, Sez. VI, 08.03.2006 n. 1224).

Laddove la presentazione di una data dichiarazione in sede di presentazione dei documenti di gara non ha violato alcun interesse alla segretezza e alla par condicio dei concorrenti e le clausole della lex specialis erano non chiare nello stabilire in quale plico andasse inserita la dichiarazione a pena di esclusione delle imprese in raggruppamento, l'operato della Commissione di gara appare legittimo nel non aver comminato l'esclusione della controinteressata dalla stessa.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^a Sezione - ha pronunciato la seguente

Sent. n. 1298

Anno 2007

R.g. n. 1588

Anno 2005

SENTENZA

sul ricorso n. 1588/2005 proposto da G.E.G. S.r.l., in persona del Vice Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Walter Gotti, con sede in Cene (BG), via A. Manzoni n. 7/9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonomi, Alberto Zardini e Riccardo Montanaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, via del Carmine n. 2,

contro

il Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Arnone e Marialaura Piovano ed elettivamente domiciliato presso le stesse in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1,

e nei confronti

di Radio Marconi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda ATI con Magdalene Telecom Ltd, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

20/04/2007

con tutti gli atti preordinati consequenziali e connessi,

- del processo verbale delle operazioni di gara, di cui non si conosce data e numero che, a conclusione dell'iter procedimentale, propone l'aggiudicazione dell'opus concorsuale alla controinteressata costituenda ATI Radio Marconi / Magdalene Telecom;
- dell'eventuale determinazione della stazione appaltante di approvazione del verbale delle operazioni di gara e di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla controinteressata;
- di ogni altro provvedimento, atto o comportamento amministrativo, comunque risalente all'amministrazione de qua, connesso od attuativo e per la conseguente condanna della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 bis L. 1034/1971, 33 e 35 del D.Lgs. 80/1998, alla riedizione della procedura di gara de qua, attività questa positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito o, in via subordinata, nella denegata ipotesi di impossibilità di riedizione stante l'esecuzione anche parziale della commessa, per la condanna dell'ente aggiudicatore al risarcimento del danno ingiusto e, conseguentemente, per la declaratoria dei criteri in base ai quali il Comune di Torino dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere: - i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, da documentarsi in atti;
- il lucro cessante che la deducente avrebbe conseguito con l'assegnazione dell'appalto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (stante la natura di responsabilità extracontrattuale e, per l'effetto, di debito di valore), dalla data di aggiudicazione fino all'effettivo pagamento, da liquidarsi equitativamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. nella misura pari al 10% dell'offerta economica presentata, giusta l'applicazione analogica degli artt. 345 L. 2248/1865 e 122 D.P.R. 554/1999; o nella diversa misura che la ricorrente dimostrerà avere subito a seguito dell'istruttoria del giudizio;
- il danno professionale conseguente all'impossibilità di indicare nel prosieguo dell'attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica identiche e/o analoghe quanto ad oggetto, quella di cui è gravame, danno da liquidarsi equitativamente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c..

e, con motivi aggiunti depositati in data 22 febbraio 2006, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, - del processo verbale delle operazioni di gara, di cui non si conosce data e numero che, a conclusione dell'iter procedimentale, propone l'aggiudicazione dell'opus concorsuale alla controinteressata costituenda ATI Radio Marconi / Magdalene Telecom;

- dell'eventuale determinazione della stazione appaltante di approvazione del verbale delle operazioni di gara e di aggiudicazione definitiva dell'appalto alla controinteressata;
- di ogni altro provvedimento, atto o comportamento amministrativo, comunque risalente all'amministrazione de qua, connesso od attuativo e in particolare della determinazione dirigenziale Divisione Funzioni Istituzionali - Direzione protezione civile e trasmissioni del Comune di Torino, prot. n. 2 in data 10 gennaio 2006, e per la conseguente condanna della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 bis L. 1034/1971, 33 e 35 del D.Lgs. 80/1998, alla riedizione della procedura di gara de qua, attività questa positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito o, in via subordinata, nella denegata ipotesi di impossibilità di riedizione stante l'esecuzione anche parziale della commessa, per la condanna dell'ente aggiudicatore al risarcimento del danno ingiusto e, conseguentemente, per la declaratoria dei criteri in base ai quali il Comune di Torino dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere: - i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, da documentarsi in atti;
- il lucro cessante che la deducente avrebbe conseguito con l'assegnazione dell'appalto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (stante la natura di responsabilità extracontrattuale e, per l'effetto, di debito di valore), dalla data di aggiudicazione fino all'effettivo pagamento, da liquidarsi equitativamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. nella misura pari al 10% dell'offerta economica presentata, giusta l'applicazione analogica degli artt. 345 L. 2248/1865 e 122 D.P.R. 554/1999; o nella diversa misura che la ricorrente dimostrerà avere subito a seguito dell'istruttoria del giudizio;
- il danno professionale conseguente all'impossibilità di indicare nel prosieguo dell'attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica identiche e/o analoghe quanto ad oggetto, quella di cui è gravame, danno da liquidarsi equitativamente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.

e con i motivi aggiunti depositati in data 22 giugno 2006 per l'annullamento, con tutti gli atti

preordinati consequenziali e connessi, della: determinazione dirigenziale Direzione protezione civile e trasmissioni del Comune di Torino n. cronologico 55 in data 22 marzo 2006, provvedimento di aggiudicazione della fornitura (impugnata con i presenti motivi aggiunti); e per la conseguente condanna della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 bis L. 1034/1971, 33 e 35 del D.Lgs. 80/1998, alla riedizione della procedura di gara de qua, attività questa positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito o, in via subordinata, nella denegata ipotesi di impossibilità di riedizione stante l'esecuzione anche parziale della commessa, per la condanna dell'ente aggiudicatore al risarcimento del danno ingiusto e, conseguentemente, per la declaratoria dei criteri in base ai quali il Comune di Torino dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere: - i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, da documentarsi in atti;

- il lucro cessante che la deducente avrebbe conseguito con l'assegnazione dell'appalto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (stante la natura di responsabilità extracontrattuale e, per l'effetto, di debito di valore), dalla data di aggiudicazione fino all'effettivo pagamento, da liquidarsi equitativamente ai sensi del combinato disposto degli artt.

1226 e 2056 c.c. nella misura pari al 10% dell'offerta economica presentata, giusta l'applicazione analogica degli artt. 345 L. 2248/1865 e 122 D.P.R. 554/1999; o nella diversa misura che la ricorrente dimostrerà avere subito a seguito dell'istruttoria del giudizio;

- il danno professionale conseguente all'impossibilità di indicare nel prosieguo dell'attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica identiche e/o analoghe quanto ad oggetto, quella di cui è gravame, danno da liquidarsi equitativamente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti i motivi aggiunti con richiesta istruttoria depositati dalla ricorrente in data 8 giugno 2006;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le richieste di rinvio della trattazione dell'istanza di sospensiva in data 12 gennaio e 15 marzo 2006;

Relatrice alla pubblica udienza del 15 novembre 2006 la dott.ssa Emanuela Loria, uditi per la parte ricorrente l'avv. Montanaro e per l'amministrazione resistente l'avv. Arnone;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

FATTO

Il Comune di Torino ha bandito - con bando pubblicato all'Albo pretorio dal 14 luglio 2005 al 28 luglio 2005 - una licitazione privata con fornitura ristretta accelerata, per la fornitura di apparati radio terminali operanti in tecnica multiaccesso numerica con standard ETSI-TETRA.

Il sistema di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera b) del d.lgs.

358/1992 e s.m.i. i base ai criteri specificati negli articoli 1 e 4 del Capitolato speciale d'appalto.

Quest'ultimo prevedeva le modalità di svolgimento della gara ed, in particolare, l'articolo 2 lettera a) prescriveva a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara che le imprese concorrenti dovessero dichiarare "fra le forniture documentate della ditta, dovrà essere ricompresa una fornitura effettuata e collaudata ed in regolare esercizio di terminali di standard ETSI-TETRA di valore pari ad almeno euro 250.000,00 IVA esclusa. "; inoltre la lettera b) prevedeva che l'offerta economica dovesse essere formulata nel seguente modo: "b.1) offerta prezzi su tutte le voci di cui all'allegato C; b.2) giustificazione prezzi relativa alle voci più significative indicate nell'allegato C che concorrano a formare un importo al 75% di quello indicato ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis della legge n. 109/1994 e s.m.i.; b.3) indicazione dei costi relativi alla sicurezza e al rispetto della salute dei lavoratori da evidenziarsi nell'ambito dell'offerta economica di cui ai precedenti punti secondo quanto previsto dalla vigente normativa; b.4) Canone annuale per il contratto di manutenzione opzionale espresso come percentuale degli importi unitari posti a base di gara (non sono ammesse offerte superiori a 10 punti percentuali). L'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana a firma del rappresentante della ditta. La stessa dovrà essere inserita, unitamente all'allegato C) e senza alcuna documentazione in un plico sigillato separato rispetto a tutti gli altri documenti e alla relazione tecnica.

All'esterno del plico contenete l'offerta economica dovrà essere scritto a chiare lettere "contiene

offerta economica". La separazione fra offerta economica, costituita dai punti precedenti (da b.1 a b.4) a comprensiva dell'allegato C, debitamente compilato, e la restante documentazione è richiesta a pena di esclusione".

Pervenivano entro la data di scadenza n. 4 richieste di partecipazione alla licitazione. Con determinazione del 29 luglio 2005 veniva approvato l'elenco delle ditte da invitare, che comprendeva tutte le ditte che avevano fatto richiesta.

In data 9 agosto 2005 veniva inviata alle medesime ditte la lettera di invito e a presentare offerta entro il 1 settembre 2005.

La lettera di invito avvertiva che il plico contenente la documentazione dovesse, tra l'altro, contenere (lettera C) una dichiarazione "attestante che i materiali, le attrezzature, le installazioni nonché tutti i servizi accessori offerti e le relative modalità sono corrispondenti alle specifiche tecniche minime indicate agli allegati A, B, C del capitolato salvo le varianti consentite e dichiarate dalla ditta".

Entro il termine indicato nella lettera di invito (1 settembre 2005) presentavano offerta la ordina ricorrente e la controinteressata.

In data 2 settembre 2005 si riuniva la Commissione che procedeva all'esame della documentazione presentata e constatane al regolarità ammetteva all'ulteriore fase di valutazione tecnica le offerte dei due concorrenti.

Alla successiva riunione tenutasi in data 8 settembre 2005 la Commissione procedeva alla valutazione degli elementi tecnici e rinviava ad una successiva riunione per l'attribuzione dei punteggi.

In data 14 settembre 2005, la Commissione dava lettura dei punteggi tecnici attribuiti e procedeva all'apertura delle offerte economiche.

Verificava che l'offerta economica presentata dall'ATI Radio Marconi e Magdalene Telecom risultava anormalmente bassa e quindi chiedeva a quest'ultima precisazioni in merito al contenuto dell'offerta. In data 22 aprile 2005, verificate le giustificazioni offerte dalla citata ATI, la Commissione valutava congrua la sua offerta e le aggiudicava provvisoriamente la gara e si aggiornava ad una successiva seduta pubblica per l'aggiudicazione definitiva.

La ricorrente, nel frattempo, faceva pervenire in data 20 settembre 2005, una diffida tramite i propri legali nella quale si rilevavano alcuni profili di illegittimità dell'offerta risultata aggiudicataria provvisoria, in quanto l'ATI Magdalene Telecom LTD e Radio Marconi s.r.l. non avrebbe rispettato quanto previsto dalla lettera di invito, secondo la quale l'offerta economica congiunta doveva specificare le parti della fornitura che dovranno essere eseguite dalle singole imprese.

Di tale diffida si dava atto nel verbale citato del 22 settembre 2005, unitamente ad una nota pervenuta in data 20 settembre 2005 della ditta Sepura Limited con la quale si dubitava sulla effettiva possibilità di approvvigionamento ed esecuzione del servizio da parte della aggiudicataria provvisoria.

La Commissione di gara, relativamente alla diffida, affermava che: "L'esame dell'istanza di partecipazione e dei documenti richiesti ai fini dell'ammissibilità dei concorrenti ha preceduto l'apertura e la cognizione del contenuto della busta riguardante l'offerta economica e pertanto, la Commissione, nel momento dell'apprezzamento di quest'ultima, sottoscritta da entrambe le imprese, era già in possesso e a conoscenza sia dell'impegno irrevocabile di costituirsi in RTI che della dichiarazione delle parti di fornitura che effettuerà ciascun associato, impegno e dichiarazione formulato dalle stesse nei termini sostanziali richiesto dal d.lgs. n. 358/92. Non vi è alcun interesse rilevante per l'amministrazione a che tale impegno, che per tale via era già entrato a far parte della proposta contrattuale e perciò idoneo ad ed essere recepito nel contenuto patrizio, fosse contenuto nella busta dell'offerta economica. Infatti non vi sono motivi di segretezza che inducano a ritenere necessario l'inserimento dei suddetti documenti nella busta dell'offerta economica, unico documento che ha ragion d'essere separato dal restante contenuto del plico." Le argomentazioni della Commissione proseguono asserendo che, in effetti, era rilevabile una contraddizione tra la lettera di invito, (che prevedeva che l'offerta economica congiunta dovesse essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 10 d.lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e s.m.i e che una clausola di chiusura prevedeva che l'inosservanza di una o più delle suddette prescrizioni comporterà l'esclusione dell'offerta) e l'articolo 4 del Capitolato speciale di gara (che dettava regole precise per le concorrenti in ordine al

confezionamento dell'offerta, prevedendo che l'offerta economica dovesse contenere l'offerta dei prezzi, la giustificazione degli stessi, l'indicazione dei costi di sicurezza, il canone di manutenzione e che insieme all'allegato C) dovesse essere inserita in un piego sigillato separato "senza alcuna altra documentazione" e quindi in contraddizione rispetto a la richiesta della lettera di invito di inserire nell'offerta economica gli ulteriori documenti relativi alle dichiarazioni del RTI); tuttavia, la Commissione, in applicazione dei principi generali di ragionevolezza ed imparzialità che regolano le gare per il conferimento di appalti pubblici, trovandosi in presenza di suddette clausole nella lex specialis non univoche ma palesemente contraddittorie, non riteneva giustificata l'esclusione del costituendo raggruppamento RTI Magdalene Telcom/ Radio Marconi, in virtù dell'affidamento indotto nel concorrente da un'interpretazione non illogica, della disciplina del procedimento di gara. La Commissione argomentava anche relativamente alla lettera della Sepura Limited, affermando che "quanto affermato nella citata nota attiene alla fase esecutiva dell'appalto che, in caso di aggiudicazione definitiva, il costituendo raggruppamento RTI Magdalene LTD/ Radio Marconi S.r.l. sarà contrattualmente vincolato ad seguire alle condizioni del capitolato e della propria offerta e pertanto non rileva in questa sede. Per quanto sopra la comunicazione viene inviata per competenza alla Direzione Protezione Civile e Trasmissioni".

La Commissione, pertanto, valutava le eccezioni formulate avverso l'offerta dell'impresa aggiudicataria provvisoria, ma le riteneva irrilevanti ai fini del prosieguo della procedura di gara. Nel frattempo, l'aggiudicataria provvisoria comunicava alla stazione appaltante alcuni dubbi circa il possesso in capo alla ricorrente del requisito indicato al punto d) sez. IV. 4 del bando di gara, laddove esso prescrive che "fra le forniture documentate dalla ditta dovrà essere ricompresa una fornitura effettuata e collaudata ed in regolare esercizio di terminali standard ETSI_TETRA per un ammontare di euro 250.000,00 IVA esclusa." Pertanto, la commissione di gara apriva un procedimento volto a verificare d'ufficio il possesso di tale requisito, procedimento che si concludeva con la determinazione dirigenziale n. 2 del 10 gennaio 2006, trasmessa con la nota n. 31 del 10 gennaio 2006 alla ditta G.E.G., con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile e Trasmissioni determinava la chiusura del procedimento amministrativo avviato nei confronti della ditta G.E.G. s.r.l. "prendendo atto che la verifica d'ufficio sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, 1° cpv. lettera "a" del capitolato speciale d'appalto ha dato esito negativo".

Con il ricorso notificato in data 12 dicembre 2005, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe nonché la condanna della stazione appaltante alla riedizione della procedura di gara ovvero la condanna al risarcimento del danno ingiusto e la conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali il Comune di Torino dovrà formulare una proposta di pagamento.

Con detto ricorso venivano sollevati due profili di illegittimità della procedura in parola: l'uno attinente la violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara con riferimento agli articoli 1 e 3 della lettera di invito ed agli articoli 4 e 8 del capitolato speciale d'appalto, nonché dei suoi allegati; al violazione della "par condicio" tra i concorrenti, il principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, del giusto procedimento, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e ss., 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241;

la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 358/1992; l'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; difetto e/o insufficienza di istruttoria e motivazione; ingiustizia grave e manifesta; contraddittorietà; disparità di trattamento; illogicità ed irragionevolezza grave e manifesta. Violazione del divieto di modifica del criterio di presentazione delle offerte prescelto;

l'altro attinente alla falsità delle dichiarazioni rese dalla controinteressata all'interno dell'offerta per contrasto con quanto affermato dalla lettera in data 19 settembre 2005 della Sepura Limited, da cui si evincerebbe che le apparecchiature dell'ATI Radio Marconi non sono conformi a quelle descritte e previste nel Capitolato e nei suoi allegati.

Con il primo motivo, la ricorrente sostanzialmente contesta che la stazione appaltante non abbia fatto applicazione di quanto previsto in sede di bando di gara, di capitolato speciale e di lettera di invito, in cui era previsto che l'offerta economica avrebbe dovuto "specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese; contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 10 del D.lgs. n. 358/1992"; infatti, l'offerta della controinteressata non avrebbe rispettato tale prescrizione atteso che la busta chiusa contenete l'offerta economica della controinteressata non recava alcuna specificazione in ordine alle

parti della fornitura che sarebbero state eseguite dalle singole imprese del raggruppamento, né conteneva l'impegno tassativamente previsto di conformarsi in caso di aggiudicazione alla disciplina prevista dall'articolo 10 del d.lgs. n. 358/1992.

Si costituiva in giudizio il Comune di Torino, che chiedeva, previo rigetto della domanda cautelare, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, irricevibile, improcedibile e/o infondato.

Rilevava, in primo luogo, il Comune di Torino l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della ricorrente atteso che essa non avrebbe i requisiti per poter partecipare alla procedura, come determinato dal responsabile del procedimento nella vernicia effettuata d'ufficio.

Nel merito il ricorso sarebbe infondato atteso che la violazione rilevata dalla ricorrente ha una valenza esclusivamente formale, in quanto le indicazioni che a giudizio della ricorrente mancherebbero nell'offerta economica della controinteressata sarebbero comunque state inserite nell'offerta tecnica. Inoltre, l'offerta della controinteressata sarebbe conforme alle previsioni del capitolato speciale, che prevedeva che "l'offerta economica dovrà essere inserita, unitamente all'allegato C e senza alcun'altra documentazione in un plico sigillato separato, rispetto a tutti gli altri documenti e alla relazione tecnica." Nel capitolato inoltre si specificava che i contenuti dell'offerta economica dovevano essere quelli di cui ai punti da b1 a b4 del punto b del citato articolo 4 comma 2, ma fra questi non compariva l'indicazione delle diverse parti di fornitura di competenza di altre società facenti parte dell'ATI.

Pertanto, l'Amministrazione, nel riconosciuto contrasto tra le lettere di invito e il capitolato, ha privilegiato una lettura sostanzialistica delle prescrizioni di gara e ha deciso di ammettere la controinteressata alla gara d'appalto, dal momento che essa aveva comunque indicato, sia pure non nell'offerta economica, bensì nella propria offerta tecnica, le parti di fornitura che sarebbero state svolte da ciascuna delle società componenti dell'ATI e quindi l'interesse sostanziale protetto dalla clausola poteva dirsi realizzato.

Non vi erano inoltre - ad opinione della stazione appaltante - neppure ragioni di segretezza che ostassero ad una interpretazione diversa delle disposizioni della lex specialis di gara, atteso che la dicitura in contestazione riguardava l'impegno irrevocabile a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese e la specificazione delle parti di fornitura che avrebbe effettuato ciascun consociato, ma non aveva alcuna attinenza con l'impegno di parte economica, da tenere segreto nella prima parte della procedura di gara in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche.

Relativamente alla seconda censura contenuta nel ricorso, essa, secondo l'Amministrazione, poggia unicamente sulla lettera sopra citata della società Sepura Limited, che tuttavia non avrebbe alcun rilievo in sede di gara, ma semmai in sede di esecuzione contrattuale ed il cui contenuto non inficia comunque la bontà dell'offerta della controinteressata la quale potrebbe procurarsi gli apparecchi richiesti dal bando e dal capitolato da altri fornitori presenti in Italia o all'estero.

Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2006 la ricorrente chiedeva il rinvio della trattazione dell'istanza di sospensiva.

La ricorrente presentava, quindi, motivi aggiunti, notificati in data 11 febbraio 2006, avverso la determinazione dirigenziale n. 2 in data 10 gennaio 2006, con la quale il Comune di Torino ha concluso il procedimento circa la verifica del possesso in capo alla ricorrente dei requisiti previsti dall'art. 4 1° cpv. lettera "A" del Capitolato speciale d'appalto, verifica che ha avuto esito negativo nonché avverso i precedenti atti in precedenza impugnati e derivanti dalla conoscenza di ulteriori documenti a seguito della produzione in giudizio da parte dell'Amministrazione.

Con detti motivi rilevava la palese illegittimità del provvedimento in data 10 gennaio 2006 n. 2, in quanto esso interviene in una fase postuma alla conclusione della gara, in cui la ricorrente non poteva produrre nessuna documentazione per dimostrare la fornitura, in quanto era stato a suo tempo prodotto un certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato dall'Azienda Trasporti di Bergamo, che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 d.lgs. n. 358/1992, escludeva ogni dubbio in proposito. In tale documento l'Azienda Trasporti fa presente che i terminali forniti da G.E.G. sono in opera ed esercizio dal maggio 2004 ciò smentirebbe l'affermazione del dirigente circa la mancata dimostrazione da parte di GEG dell'effettivo esercizio di terminali. Inoltre, il bando e la lettera di invito (contrariamente a quanto sembrerebbe di comprendere dalla determinazione impugnata con i motivi aggiunti) non prevedevano l'indicazione del numero dei terminali effettivamente venduti e la loro indicazione non era limitata ai soli apparecchi portatili e veicolari, per cui la esclusione postuma

della ricorrente che sarebbe disposta con la determina dirigenziale impugnata sarebbe illegittima. Con i motivi aggiunti viene rilevato un ulteriore vizio dell'offerta della controinteressata, che consisterebbe nell'aver inserito la dichiarazione relativa all'offerta economica nella documentazione tecnica, in contrasto con quanto previsto nella lettera di invito e nell'aver dichiarato in modo eccessivamente generico la parte di fornitura che ciascuna impresa facente parte del raggruppamento andrà ad effettuare, dichiarazione che, invece, dev'essere resa in modo dettagliato. Mancherebbe del tutto, nei documenti della controinteressata, la dichiarazione da rendere ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 358/1992.

L'Amministrazione depositava in data 15 marzo 2006 una memoria con la quale contestava la fondatezza degli ulteriori motivi aggiunti di ricorso.

In particolare, relativamente alla impugnativa del provvedimento dirigenziale del 10 gennaio 2006, il Comune argomenta facendo presente che detto provvedimento ha la sua scaturigine nella lettera della controinteressata del 5 ottobre 2005, con la quale erano stati sollevati dei dubbi in ordine ai requisiti posseduti dalla ricorrente per la partecipazione alla gara ed in particolare relativamente al requisito richiesto dal bando di gara alla sezione VI, punto IV, relativamente al fatturato globale degli ultimi tre esercizi che doveva non essere inferiore a euro 1.000.000.000,00 IVA esclusa e comprendere una "fornitura effettuata e collaudata ed in regolare esercizio di terminali standard ETSI-TETRA di valore pari ad almeno EURO 250.000,00 IVA esclusa".

Conseguentemente, a giudizio della stazione appaltante è stato legittimo aprire un sub-procedimento di verifica che ha condotto ad inviare una nota di richiesta di chiarimenti, in data 6 ottobre 2005, all'Azienda Trasporti di Bergamo e, in pari data, alla ricorrente; tuttavia, ad opinione dell'Amministrazione, le risposte che pervenivano, sia dall'una sia dall'altra (21 ottobre 2005 e 14 ottobre 2005), risultavano generiche e poco convincenti. La stazione appaltante indirizzava quindi un'ulteriore richiesta alla ricorrente in data 18 ottobre 2005, ma la G.E.G. comunicava di aver completamente dimostrato la perfetta corrispondenza tra quanto dichiarato nell'istanza di ammissione e quanto contenuto nel certificato di regolare e corretta esecuzione, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni contenute nella stessa istanza. Comunicava, altresì, che per quanto concerne "l'ottenimento di copia della fattura non è possibile accogliere la Vostra richiesta".

Relativamente al vizio concernente l'offerta della controinteressata, essendo lo stesso già stato sollevato con il ricorso principale, la difesa dell'amministrazione si richiamava a quanto già argomentato con la memoria del 12 gennaio 2006.

Alla camera di consiglio del 15 marzo 2006, la ricorrente chiedeva la riunione della domanda di sospensiva al merito, che veniva fissato all'8 giugno 2006.

In data 8 giugno 2006 venivano notificati ulteriori motivi aggiunti, con i quali la ricorrente impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva assunta con la determinazione dirigenziale n. 55 in data 22 marzo 2006 da parte della Direzione Protezione Civile e Trasmissioni, per illegittimità derivata rispetto ai provvedimenti già impugnati e per l'medesima doglianza già proposta con il ricorso e con i primi motivi aggiunti relativa alla lettera della Sepura Limited che attesterebbe che le apparecchiature proposte dal Radio Marconi non sono conformi alle specifiche tecniche indicate negli allegati A, B C del Capitolato speciale di gara richiamate dall'art. 4 dello stesso.

All'udienza dell'8 giugno veniva chiesto un nuovo rinvio del merito, che veniva fissato al 15 novembre 2006.

In vista dell'udienza di merito la ricorrente depositava una memoria conclusiva, con la quale ribadiva le censure già proposte nel ricorso e nei motivi aggiunti.

All'udienza pubblica, uditi i difensori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

In data 17 novembre veniva depositato il dispositivo della presente sentenza ai sensi dell'articolo 23 bis comma 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come successivamente modificata e integrata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205.

Ritenuto e considerato in diritto.

DIRITTO

1. Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione comunale di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che quest'ultima risulta essere la seconda ed unica graduata secondo le risultanze del verbale della Commissione di gara in data 14 settembre 2005 e la relativa scheda

allegata.

Che, poi, il procedimento per la verifica d'ufficio sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, 1° cpv. lettera "A" del capitolato speciale d'appalto, abbia dato esito negativo come risulta dalla determinazione n. 2 del 10 gennaio 2006, ciò non toglie che l'impresa ricorrente sia stata ammessa a partecipare alla procedura e vi ha sostanzialmente preso parte fino al suo esito finale, tradottosi nell'aggiudicazione provvisoria e definitiva alla controinteressata, il che rende concreto ed attuale il suo interesse a vedere eventualmente travolti gli atti impugnati in conseguenza dell'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti.

La determinazione del dirigente, oltre a non costituire una formale esclusione dalla procedura di gara, si è infatti estrinsecata successivamente rispetto alla conclusione del procedimento di gara, poiché il procedimento istruttorio è stato originato dalla nota del raggruppamento controinteressato in data 5 ottobre 2006, con la quale è stata chiesta a verifica dei requisiti della ricorrente.

Il Collegio ritiene pertanto di dover entrare nel merito della controversia.

2. La ricorrente solleva sia con il ricorso che con i motivi aggiunti un primo vizio avverso gli atti di gara, consistente nel fatto che la Commissione di gara non avrebbe escluso la controinteressata dal prosieguo della procedura, come invece avrebbe dovuto fare nel rispetto delle regole sancite dal bando di gara, dal capitolato speciale e dalla lettera di invito. Avrebbe in tal guisa violato da essa stessa poste al proprio operato incorrendo nei vizi tipici di eccesso di potere e di violazione di legge come espressamente indicati nella rubrica del ricorso.

Infatti, la lettera d'invito prescriveva che, in caso di raggruppamento, "l'offerta economica congiunta dovrà (.) specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese; contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 10 del d.lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e s.m.i." Il Capitolato speciale, nella parte relativa all'offerta economica (pag. 11) affermava che: "La stessa (offerta economica) dovrà essere inserita, unitamente all'allegato C) e senza alcun'altra documentazione in un plico sigillato separato rispetto a tutti gli altri documenti e alla relazione tecnica. All'esterno del plico contenente l'offerta economica dovrà essere scritto a chiare lettere "contiene offerta economica. La separazione tra l'offerta economica, costituita dai punti precedenti (da b.1 a b.4) e comprensiva dell'allegato C (ossia l'elenco prezzi), debitamente compilato, e la restante documentazione è richiesta a pena di esclusione".

Nel caso di specie, la controinteressata a cui è stato aggiudicato l'appalto, avrebbe inserito la dichiarazione prevista dalla lettera di invito, relativa all'impegno di costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese e alle parti di fornitura che ciascuna impresa del raggruppamento eseguirà, non nella busta contenente l'offerta economica, bensì nel plico contenente la restante documentazione di gara e ciò in violazione della disposizione prevista dalla lettera di invito.

Ciò, secondo la tesi di parte ricorrente sarebbe avvenuto in violazione della clausola contenuta nella citata lettera di invito secondo la quale "L'inosservanza di una o più delle suddette prescrizioni comporterà l'esclusione dell'offerta".

2.1. A tale deduzione della ricorrente, l'Amministrazione contrappone la propria tesi, secondo la quale vi sarebbe stato un originario contrasto tra quanto prescritto nella lettera di invito (che prevedeva che nell'offerta economica dovesse essere inserita, a pena di esclusione, la dichiarazione resa dalle imprese che si presentavano in raggruppamento) e il capitolato speciale che, invece, sanciva, sempre a pena di esclusione, che l'offerta economica non dovesse contenere alcun'altra documentazione al di fuori dell'allegato C) e dell'indicazione di quanto prescritto dai punti da b.1 a b.4 dello stesso Capitolato speciale.

In presenza di tale ambiguità delle prescrizioni di gara, il raggruppamento temporaneo controinteressato ha cercato di evitare la sanzione dell'esclusione, allegando all'istanza di partecipazione la dichiarazione richiesta dal Capitolato e intitolandola "PUNTO B) OFFERTA ECONOMICA", che ha l'evidente significato di manifestare l'incertezza determinata dalle contraddittorie indicazioni del Capitolato e della lettera di invito.

Ad opinione dell'Amministrazione, in presenza di tale palese difformità tra le disposizioni dei due documenti di gara, legittimamente la Commissione di gara non ha disposto la esclusione della controinteressata, sia perché proprio tali atti hanno fuorviato il comportamento della controinteressata, senza tuttavia che venisse leso in tal modo il principio di segretezza delle offerte economiche, sia poiché ove avesse effettuato la scelta della esclusione dalla procedura di gara, la Commissione avrebbe leso in modo irragionevole il principio della massima partecipazione dei

privati offerenti alle procedure ad evidenza pubblica.

2.2. Il motivo di ricorso (riproposto anche nei motivi aggiunti) è infondato mentre va condivisa la prospettazione dell'Amministrazione, di cui la Commissione di gara ha dato conto nel verbale in data 22 settembre 2005.

Infatti, nel caso di specie, non vi è dubbio in ordine alla diversa e contraddittoria portata delle disposizioni del Capitolato e della lettera di invito in ordine alle modalità di presentazione della documentazione di gara e delle presentazioni dell'offerta economica.

Da un lato, il Capitolato prescrive a pena di esclusione che l'offerta economica deve "essere formulata nel modo seguente: b.1 offerta prezzi su tutte le voci di cui all'allegato C); b.2

Giustificazione prezzi relativa alle voci più significative indicate nell'allegato C che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello indicato ai sensi dell'art. 21 comma 1 bis della legge n. 109/94 e s.m.i.; b.3 Indicazione dei costi relativi alla sicurezza e al rispetto della salute dei lavoratori da evidenziarsi nell'ambito dell'offerta economica di cui ai precedenti punti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; b.4) canone annuale per il contratto di manutenzione opzionale espresso come percentuale degli importi unitari posti a base di gara (non sono ammesse offerte superiori a dieci punti percentuali)". L'offerta dovrà essere inserita, unitamente all'allegato C9 e senza alcuna altra documentazione in un plico sigillato separato rispetto a tutti gli altri documenti di gara e alla relazione tecnica. All'esterno del plico contenete l'offerta economica dovrà essere scritto a chiare lettere "contiene offerta economica".

D'altro canto, la lettera di invito prescriveva che l'offerta economica congiunta dovesse "specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (del raggruppamento); contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 358/92 e s.m.". A tale prescrizione seguiva poi la clausola di chiusura che sanciva l'esclusione dalla gara nel caso di "inosservanza di una o più delle suddette prescrizioni".

Quindi, da un lato, la lettera del Capitolato riservava gli impegni da assumere da parte del raggruppamento ad una dichiarazione da rendersi in sede di documentazione di ammissione alla gara (e non in sede di offerta economica che doveva contenere a pena di esclusione solo le indicazioni sopra riportate), dall'altro la lettera di invito riportava nel contenuto dell'offerta economica le dichiarazioni da rendere da parte del raggruppamento di imprese.

A fronte di tale ambiguità nel contenuto delle prescrizioni, la Commissione di gara nella seduta del 22 settembre 2005, ha ritenuto congrua l'offerta della controinteressata e ha ritenuto non giustificata la richiesta di esclusione della stessa formulata dalla ricorrente, atteso che "l'esame dell'istanza di partecipazione e dei documenti richiesti ai fini dell'ammissibilità dei concorrenti ha preceduto l'apertura e la cognizione del contenuto della busta riguardante l'offerta economica, e pertanto, la Commissione, nel momento dell'apprezzamento di quest'ultima, sottoscritta da entrambe le imprese, era già in possesso e a conoscenza sia dell'impegno irrevocabile di costituirsi in RTI che della dichiarazione della parti di fornitura che effettuerà ciascun associato, impegno e dichiarazione formulato dalle stesse nei termini sostanziali richiesti dal d.lgs. n. 358/92".

Prosegue il verbale della Commissione affermando che: "Non vi è alcun interesse rilevante per l'Amministrazione a che tale impegno, che per tale via era già entrato a far parte della proposta contrattuale, e perciò idoneo ad essere recepito nel contenuto patrizio, fosse contenuto nella busta dell'offerta economica. Infatti non vi sono motivi di segretezza che inducano a ritenere necessario l'inserimento di suddetti documenti nella busta dell'offerta economica, unico documento che ha ragion d'essere separato dal restante contenuto del plico".

Le motivazioni del seggio di gara appaiono da condividere in considerazione della incertezza e dubbiosità dei documenti che dettavano le regole di gara, che hanno ragionevolmente indotto la controinteressata in un errore, di natura per la verità formale, nella concreta esecuzione dei plichi contenenti l'uno i documenti e l'altro l'offerta economica.

È pur vero che sia il capitolato che la lettera di invito prevedevano la sanzione dell'esclusione: tuttavia va rilevato, in primo luogo, come la formulazione delle lettera di invito fosse, sotto tale profilo generica, in quanto riferita a tutte "le suddette prescrizioni", mentre quella del capitolato speciale fosse maggiormente circostanziata proprio nel sanzionare la mancata separazione tra l'offerta economica e la restante documentazione contenuta nell'offerta economica; in secondo luogo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che, sia pure nel solo caso di clausole ambigue della lex specialis di gara, l'Amministrazione possa dare alle clausole del bando, anche ove

prevedano la sanzione dell'esclusione, un'interpretazione che conduca ad un'estensione della partecipazione alla gara (ex multis da ultimo Consiglio di Stato, Sez. VI, 08.03.2006 n. 1224).

Pertanto, poiché nel caso di specie, la presentazione della dichiarazione congiunta in sede di presentazione dei documenti di gara non ha violato alcun interesse alla segretezza e alla par condicio dei concorrenti e poiché le clausole della lex specialis erano non chiare nello stabilire in quale plico andasse inserita la dichiarazione congiunta a pena di esclusione delle imprese in raggruppamento, l'operato della Commissione di gara appare legittimo nel non aver comminato l'esclusione della controinteressata dalla stessa.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si censura l'operato, asseritamene illegittimo, della Commissione di gara, che non avrebbe tenuto conto della lettera in data 19 settembre 2005 della Società Sepura Limited da cui si evincerebbe con chiarezza che le attrezzature dell'ATI Radio Marconi non risultano conformi a quelle descritte e previste nel capitolato e nei suoi allegati, "in quanto per rispondere a tale conformità deve essere sviluppato uno speciale software che solo la Sepura è in grado di realizzare e che solo la ricorrente, in quanto esclusivista della distribuzione, può fornire all'Amministrazione.

Da ciò deriverebbe la falsità delle dichiarazioni e delle Relazioni Tecniche fornite dalla controinteressata in sede di partecipazione alla gara, relativamente alle condizioni di cui all'art. 4 del Capitolato d'appalto.

3.1. Il Collegio ritiene che l'aspetto relativo alla falsità delle dichiarazioni rese dalla controinteressata di cui si avrebbe prova attraverso la lettera della società Sepura Limited citata non possa essere trovare trattazione nel presente giudizio e pertanto sotto tale profilo il motivo di ricorso sia inammissibile.

3.2. Il motivo è altresì inammissibile con riguardo alla mancata esclusione della aggiudicataria, atteso che esso attiene alla fase esecutiva del contratto, che si esaurisce al termine della procedura di gara, fase esecutiva su cui conseguentemente la Commissione di gara non ha ritenuto di prendere alcuna determinazione, in quanto non di sua diretta pertinenza, inviando la comunicazione pervenuta alla Direzione Protezione Civile e Trasporti, competente sulla concreta gestione del contratto di appalto.

4.1. Relativamente ai motivi aggiunti di ricorso notificati in data 11 febbraio 2006 e depositati in data 22 febbraio 2006, con essi viene impugnata la determinazione dirigenziale n. 2 in data 10 gennaio 2006 della Direzione Protezione Civile e Trasporti, con la quale il dirigente ha concluso il procedimento amministrativo originato da una lettera in data 5 ottobre 2005 della società controinteressata, con la quale erano stati sollevati dubbi in ordine all'effettivo possesso in capo alla ricorrente del requisito richiesto alla sezione VI, punto 4 del bando di gara e dichiarato dalla stessa società ai sensi degli artt. 46 e 57 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, relativamente al fatturato globale degli ultimi tre esercizi che doveva essere non inferiore ad euro 1.000.000,00 IVA esclusa e doveva comprendere "una fornitura effettuata e collaudata ed in regolare esercizio di terminali di standard ETSI-ETRA di valore pari ad almeno euro 250.000 IVA esclusa".

L'Amministrazione ha effettuato i controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva effettuando sia un'istruttoria diretta presso la ricorrente sia presso la stazione appaltante che risultava, dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in sede di ammissione alla gara, aver usufruito della fornitura della ricorrente, ossia l'Azienda Trasporti di Bergamo.

Tuttavia, nonostante le reiterate richieste in data 6 ottobre e 18 ottobre 2005, non risultava sufficientemente documentato, a mezzo di fattura, il requisito di cui alla sezione VI.4 lettera d) del bando di gara (ripresa dall'art. 4 punto a) del capitolato), per cui l'Amministrazione riteneva di concludere il procedimento con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti di ricorso.

4.2. Il provvedimento viene impugnato in quanto esso sarebbe stato assunto in una fase postuma alla conclusione della procedura di gara, quando ormai si era dato inizio alle contestazioni sfociate nel ricorso stesso.

Inoltre, la tesi sostenuta dall'Amministrazione sarebbe destituita di fondamento in quanto la ricorrente non avrebbe dovuto produrre in tale fase del procedimento alcuna documentazione per dimostrare la fornitura effettuata a favore dell'Azienda dei Trasporti di Bergamo, in quanto aveva già prodotto a suo tempo un certificato di regolare esecuzione rilasciato da quella Amministrazione.

Nel provvedimento impugnato si fa altresì riferimento al fatto che la ricorrente non avrebbe indicato

il numero di terminali effettivamente venduti, ma ciò non sarebbe previsto nel bando e nella lettera di invito, ove non vengono indicate le quantità e soprattutto la dimostrazione dei requisiti non è stata limitata ai soli apparecchi veicolari e portatili. Si rinviene infatti solo l'indicazione "Terminali Tetra", ivi compresa quindi anche la stazione radio - base.

4.3. Il motivo è infondato, atteso che la determinazione del dirigente impugnata con i motivi aggiunti non costituisce, come più sopra rilevato, una formale esclusione dalla procedura di gara (del resto già conclusa) ma una verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 75 del d.P.R.

445/2000, originata dalla nota del raggruppamento controinteressato in data 5 ottobre 2006, con la quale è stata chiesta a verifica dei requisiti della ricorrente.

Infatti, la citata disposizione prevede che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera." Pertanto, poichè l'Amministrazione ha ricevuto la nota di segnalazione della controinteressata non poteva esimersi dall'effettuare i relativi controlli, anche se successivi alla conclusione del procedimento di gara, atteso che il loro esito negativo incide su un eventuale futuro scorrimento della graduatoria.

Inoltre, in tale fase l'Amministrazione non era tenuta a limitare la propria istruttoria a quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di gara e con la presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori dell'A.T.B., ma ha legittimamente esperito un'indagine approfondita anche in ordine a punti non chiariti dal certificato prodotto recante data 19 luglio 2005.

Si legge, infatti, nel medesimo che l'Azienda Trasporti di Bergamo ha commissionato i lavori di progettazione, la fornitura l'installazione e la manutenzione di un sistema radiomobile digitale in tecnica multiaccesso in standard ETSI-TETRA per il sistema di comunicazione in fonìa e radiolocalizzazione degli autobus, dei mezzi di servizio e degli operatori dotati di apparecchi portatili, ma non pone in evidenza i dati richiesti dall'Amministrazione comunale ed in particolare la quantità di terminali venduti.

Inoltre, non è stata fornita la documentazione contabile (fatture), che avrebbe attestato in modo inequivocabile se il requisito di cui all'art. 4, punto a) del Capitolato speciale era presente in capo alla ricorrente, né del resto in ordine alla mancata produzione di tale documentazione sono state fornite congrue spiegazioni.

Relativamente, poi, all'asserita modifica che l'Amministrazione avrebbe effettuato dei requisiti richiesti in sede di bando di gara tra terminali e stazioni radio base, ritenendo che il numero dei terminali richiesti in sede di bando ed idonei ad attestare la fornitura già esperita non debba comprendere le stazioni radio-base, trattandosi di profilo che attiene la merito tecnico della scelta dell'Amministrazione, si ritiene che si tratti di scelta sottratta al sindacato di questo Giudice.

Alla luce di tali considerazioni il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti n. 2 del 10 gennaio 2006 abbia legittimamente concluso il procedimento volto alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ricorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445.

5. Relativamente alla seconda censura contenuta nei medesimi motivi aggiunti depositati in data 22 febbraio 2006, essa ripropone il primo motivo del ricorso principale per cui si rinvia a quanto già esplicitato al punto 2, dovendosene conseguentemente dichiarare l'infondatezza.

6. Con i motivi aggiunti notificati in data 22 giugno 2006 sono dedotti in via derivata nei confronti della determinazione dirigenziale n. 55 del 22 marzo 2006 di aggiudicazione definitiva della fornitura, i medesimi vizi già proposti con il ricorso principale nei confronti della mancata esclusione della controinteressata, per cui si rinvia alla trattazione di cui ai punti 2 e 3, ritenendo pertanto i motivi aggiunti infondati.

Per tutte le motivazioni sopra espresse il Collegio ritiene di dover rigettare il ricorso e i motivi aggiunti e, sussistendone giusti motivi, di dover compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^a Sezione - rigetta il ricorso in epigrafe indicato ed i motivi aggiunti.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2006 dai sig.ri magistrati:

Prot. n°: 7210/DG

Taranto, lì 23.4.2007

Preg.mo
Avv. Roberto Barberio
TARANTO

Oggetto: procedura aperta ai sensi del D. L.vo 163/2006 per la locazione degli spazi pubblicitari sugli autobus. Invio nota N. 2 trasmessa IN DATA 23.4.2007 dalla società SAPI di Taranto.

In uno alla presente si trasmette copia della nota n. 2 fatta pervenire in data 23.4.2007 dalla società SAPI, inerente la gara in oggetto.

La predetta nota contiene in allegato la sentenza del TAR Piemonte – Sez. II del 17.3.2007, n. 1298.

Tanto per eventuali osservazioni rispetto ai lavori della Commissione di gara, tenuto conto che in data 27.4.2007 il CdA dovrà assumere le decisioni finali in merito all'aggiudicazione definitiva.

Il Direttore generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

VERBALE DI GARA N° 65 DEL 24/04/07

OGGETTO: Gara n° AC / 2007- 011 per la locazione degli spazi pubblicitari sugli autobus aziendali.

In data odierna, alle ore 12:30, si è riunita la commissione, incaricata con nota prot. 6433/P del 12/04/07, per l'aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, autorizzata con deliberazione CDA n° 15 del 16/02/07.

Sono presenti:

- Il direttore Ing. Giovanni MATICHECCHIA – Presidente.
- Il dott. Bruno ANCAROLA - Componente.
- Il sig. Mimmo RUSSO – Componente.

Svolge le funzioni di segretario il sig. Palmo DUGGENTO.

Per le ditte partecipanti sono presenti:

- Sig. Maurizio PAPPOLLA per la QUIKON srl.
- Prof. Angelo FIORE per la SAPI.
- Dott. Saverio SCHIAVONE per la Sangiorgio Pubblicità.

Oggetto della seduta odierna è quello di assumere le decisioni finali in merito alle ammissioni con riserva delle offerte presentate dalla Pubbliefte e dalla Quikon ed all'esclusione dalla gara delle offerte presentate dalla società SAPI e dalla stessa Quikon, così come riportato nel verbale di gara n° 64 del 12/04/07.

La commissione prende atto che alle ore 12:35 chiedono di assistere alle operazioni di gara il sig. Ferrante Felice legale rappresentante della Pubbliefte e il sig. Triunfo Salvatore, direttore tecnico della stessa società.

La commissione prende atto:

- che con nota prot. 6630 del 10/04/07 è stata inoltrata al legale aziendale la richiesta di un parere in merito a tutte le cause di ammissione con riserva e di esclusione della gara stabilite dalla commissione nel corso della seduta del 12/04/07;
- con nota 6640 dello stesso 16/04/07 è stata trasmessa al medesimo legale la nota presentata dalla società SAPI Pubblicità, assunta al prot. 6637 del

16/04/07 ed avente per oggetto: "Puntualizzazione gara N. AC /2007 – 011".

La commissione preso atto di quanto reso noto dal legale aziendale con il proprio parere assunto al prot. 7007 del 20/04/07 stabilisce quanto segue:

A) Offerta presentata dalla società Pubblieffe Italia:

viene sciolta la riserva espressa e se ne stabilisce l'ammissibilità;

B) Offerta presentata dalla società Quikon:

vengono sciolte le riserve espresse nel verbale del 12/04/07. Nel contempo revoca la decisione di escludere dalla gara per aver presentato la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" in luogo della "dichiarazione sostitutiva di certificazione" relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio;

C) Offerta presentata dalla società SAPI:

conferma della decisione dell'esclusione dalla gara per la mancanza della dichiarazione prevista al punto I) – D del capitolato.

Per effetto di quanto sopra la commissione all'unanimità decide di procedere all'apertura della busta – Offerta presentata dalla società Quikon, che risulta chiusa, integra, sigillata con nastro trasparente, controfirmata sui lembi. Il plico contiene le sigle apposte dai componenti la commissione in occasione della seduta del 12/04/07.

In merito a questo aspetto, il rappresentante legale della SAPI dichiara: "non condividere la dizione sigillata e firmata in quanto il plico presenta a chiusura dei tratti di penna".

La commissione accerta all'unanimità che le sigle apposte lungo i lembi di chiusura della busta "offerta" sono analoghe a quelle apposte sul plico più grande presentato in data 12/04/07. La commissione pertanto procede all'apertura della busta – offerta presentata dalla società Quikon. Il canone annuo offerto dalla predetta società risulta pari ad € 81.360,00.

La commissione, pertanto, tenuto conto di quanto emerso nel corso della seduta del 12/04/07 riformula la seguente graduatoria:

- 1) PUBBLIEFFE ITALIA: canone annuo offerto pari a € 113.290,00 oltre IVA;
- 2) QUIKON: canone annuo offerto pari a € 81.360,00 oltre IVA;
- 3) SANGIORGIO PUBBLICITA': canone annuo offerto pari a € 18.000,00 oltre

IVA.

La commissione, pertanto, aggiudica provvisoriamente la gara in oggetto alla società PUBBLIEFFE di Capurso (BARI) al canone annuo, oltre IVA, di € 113.290,00.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

[Handwritten signature]

LIBRO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA

Verbale di Gara n° 65 del 24/04/07

Oggetto: Gara n° AC/2007-011 Per la locazione degli spazi pubblicitari negli autobus aziendali.

In data odierna, alle ore 12:30, si è riunita la Commissione, convocata con nota prot. 6433/P del 12-04-07 per l'approvazione casuale della provvisoria della gara in oggetto autorizzata con deliberazione CDA n° 15 del 16-02-07.

Sono presenti:

- Il direttore ing. Giovanni MATICHECCHIA - Presidente.
- Il dott. Bruno ANCAROLA - Componente.
- Il sig. Michele RUSSO - Componente.

Svilge le funzioni di segretario il sig. Pina DUBBIO.

Per le ditte partecipanti sono presenti:

- Sig. Maurizio PAPPOLLA per la Quikom srl.
- Prof. Angelo FIORE per la SAPI
- Dott. Saverio SCHIAVONE per la Sangiozzone Pubblicità.

Oggetto della seduta odierna è quello di assumere le decisioni finali in merito alle ammissioni con riserva delle offerte presentate dalle Pubbliche e della Quikom ed all'esclusione della gara delle offerte presentate dalla società SAPI e della stessa Quikom.

LIBRO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA

Coni come riportato nel verbale di gara n° 64 del 12-4-07.
La Commissione prende atto che alle ore 12:35 chiedono di assistere alle operazioni di gara il sig. Ferrante Felice legale rappresentante della Robbleffe e il sig. ing. Trionfo Salvatore, direttore Tecnico della stessa società.

La Commissione prende atto:

- che con nota prot. 6630 del 16-4-07 è stata inoltrata al legale aziendale, la richiesta di un parere in merito a tutte le cause di ammissione con riserva e di esclusione della gara stabilite dalla commissione nel corso delle sedute del 12-4-07;
- con nota 6640 dello stesso 16-4-07 è stata trasmessa al medesimo legale la nota presentata dalla società SAPI pubblicata, essente al prot. 6637 del 16-4-07 ed avente per oggetto:
"Puntualizzazione gara N. AC/2007-011".

La Commissione preso atto di quanto reso noto dal legale aziendale con il proprio parere assunto il prot. 7007 del 20-04-07 stabilisce quanto segue:

A) Offerta presentata dalla società Robbleffe Italia:

viene sollevata la riserva espresse e ne viene stabilisce l'ammissibilità;

B) Offerta presentata dalla società Quokan:

viene peraltro la riserva espresse nel verbale del 12-04-07.

Nel contempo revoca le decisioni di esclusione della gara

LIBRO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA

pu aver presentato la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" in luogo delle "dichiarazione sostitutiva di certificazione" relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio;

c) Offerte presentate dalla società SAPI:

Conferma della decisione dell'esclusione della gara per la mancanza della dichiarazione n° 4 prevista al punto

● I-D del capitolato. Per effetto di

Per effetto di quanto sopra la ☒ Commissione all'unanimità decide di procedere alla apertura delle buste-offerte presentate dalla società Quikom, che risulta chiusa, integra, sigillata con nastro Trasparente, controfirmato sui lembi. Il plico contiene le sigle apposte dai componenti. La Commissione in occasione delle sedute del 12-04-07.

In merito a questo aspetto, le rappresentati legale della SAPI dichiara: "non condividere la decisione sigillata e firmata in quanto il plico presente a chiusura dei Tratt. di pena."

La Commissione accerta all'unanimità che le sigle apposte lungo i lembi di chiusura delle buste offerte sono analoghe a quelle apposte sul plico più grande presentato in data 12-04-07. La Commissione pertanto procede all'apertura delle buste offerte presentate dalla società Quikom. Il canone annuo offerto

LIBRO DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA

dalla predetta società risulta pari ad € 81.360,00.

La commissione, pertanto, tenuto conto di quanto emerso nel corso della seduta del 12-06-07 riformula la seguente graduatoria:

- 1) PUBBLIEFFE ITALIA : Canone annuo offerto pari a € 113.290,00;
oltre IVA;
- 2) QUICKON : Canone annuo offerto pari a € 81.360,00 oltre IVA;
- 3) SANBIOFIO PUBBLICITA' : Canone annuo offerto pari a € 18.000,00 oltre IVA.

La commissione, pertanto, aggiudica provvisoriamente la gara in oggetto alla società PUBBLIEFFE di Capurso (BARI) al canone annuo, oltre IVA, di € 113.290,00.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

[Signature]

12

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@ilbero.it

Avv. Roberto Barberio
 Avv. Luca Barberio
 Avv. Marco Barberio

00179 ROMA
 Via Baronio n. 54/A - tel/fax 06-785053/

74100 TARANTO 26 aprile 2007
 C.so Italia n. 254 - tel. 099-7351536 - fax 099-7362875

Amat SpA
 Via C. Battisti, 657
 74100 Taranto

Oggetto: Gara per la locazione degli spazi pubblicitari sugli autobus aziendali - Chiarimenti richiesti con Vs. del 23.04.07 - Nota della SAPI srl di rinvio alle statuizioni della sentenza TAR Piemonte n. 1298 del 17 marzo 2007.

In riscontro alla richiesta in oggetto, direi che la sentenza in oggetto tocca una fattispecie tutt'altro che analoga al caso che ci occupa, attesa la natura chiara ed inequivoca delle previsioni del bando di gara.

Con il mio parere del 19.04.07, ho già affrontato e risolto il problema negli stessi termini.

Nell'occasione, infatti, con l'autorevole conforto del CdS (n. 7140/04), ho escluso sussistere i presupposti per assecondare l'ipotesi di un favor participationis. Ciò al cospetto del limite invalicabile costituito dalla prescrizione disattesa che, contrariamente a quanto prospettato dalla società concorrente, è assolutamente chiara e priva di ogni ambiguità.

Il principio supportato dalla sentenza del TAR Piemonte, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza del CdS. Ma, in assenza degli ineludibili presupposti (contraddittorietà ed ambiguità della clausola), non può indurre a sovvertire lo svolgimento della gara rispettoso delle regole consacrate dalla lex specialis.

Anzi, il CdS (sent. 5198 del 19.07.04) insegna che, ove nel bando di gara, risultino previste tassative cause di esclusione, a fronte di una regola siffatta, l'esclusione dalla procedura assume natura di atto ad emanazione doverosa ed a contenuto vincolato alle non derogabili prescrizioni della lex specialis. Ai nostri fini, quindi, va applicato il contrapposto e consolidato principio secondo cui "quando, come nel caso di specie, le prescrizioni del bando o della lettera d'invito prevedano espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l'esclusione dalla procedura quale sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, la stazione appaltante è inevitabilmente tenuta al rispetto della normativa, alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato, non potendosi ipotizzare che in capo all'Amministrazione residui la facoltà di disapplicare le regole della procedura o un margine di valutazione in concreto, caso per caso, di una fattispecie da essa stessa disciplinata con norma chiara e puntuale".

Con i miei migliori saluti

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Proc. N. 7228

Del 26 APR. 2007

P	-Presidente	☐
DG	-Direttore Generale	☐
DA	-Direttore Amministrativo	☐
DT	-Direttore Tecnico	☐
US	-Segretario Generale	☐
UAG	-Alfani Gen. P.R./Sistemi	☒
UA	-Acquisti/Contratti	☐
UC	-Contabilità/Bilancio	☐
UE	-Esercizio/Movimento	☐
UI	-Informatica	☐
UP	-Personale/Rembuizioni	☐
UT	-Tecnico	☐
uPT	-Prodotti Valfico	☐
uRG	-Regioneria Equonato	☐
STQ	-Staff Qualità	☐

Avv. Roberto Barberio